



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **845** Reg. Determinazioni

Registrato in data **27/05/2020**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **IMMACOLATA GRAVALLESE**

OGGETTO

RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.:
- ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R4, R12) E SMALTIMENTO (D15, D13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO;
- ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA;
- ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;
DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI COMUN NUOVO VIA DELL'INDUSTRIA N. 326. IMPIANTO GIA' AUTORIZZATO CON D.D. N. 477 DEL 19/02/2008 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COMUN NUOVO, VIA DELL'INDUSTRIA N. 326.

IL DIRIGENTE DR.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 69 del 30 aprile 2020 con il quale è stato attribuito ad interim alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente;

RICHIAMATE:

- ✓ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- ✓ la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- ✓ la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- ✓ la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- ✓ la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- ✓ la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- ✓ il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- ✓ la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- ✓ il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) e fbis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (...)”;
- ✓ il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- ✓ la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
- ✓ il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- ✓ la L. 30/12/2008, n. 210;
- ✓ la L. 24/01/2011, n. 1;
- ✓ il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- ✓ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;

- ✓ la DGR 3596 del 06/06/2012 smi, e la DDS 04/03/2014, n. 1795 avente per oggetto “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127”;
- ✓ il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- ✓ la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- ✓ la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- ✓ la D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 “*Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico*”;
- ✓ la L.R. n. 24 del 11/12/2006, “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*”, che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “*la Provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera (...)*”;
- ✓ la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 “*Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88*”;
- ✓ la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d’atto della D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009;
- ✓ la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 “*Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”*”;
- ✓ la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “*Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943*”;
- ✓ le D.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, n. 16103 del 23/01/2004, n. 196 del 22/06/2005, il D.D.S. n. 8213 del 06/08/2009 e s.m.i. e la D.G.R. n. 3780 del 18/07/2012, con le quali la Regione Lombardia ha definito i criteri tecnici di carattere generale per l’esercizio di alcune tipologie di attività che comportano emissioni in atmosfera;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- ✓ la D.D. n. 477 del 19/02/2008, valida fino al 11/02/2018, avente per oggetto “*Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, alla realizzazione di un impianto in Comune di Comun Nuovo, Lottizzazione Cipriana Lotto, n. 2 ed autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero R13, R3, R4, R5, R12 ed R14 di rifiuti speciali non pericolosi. Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.n.c. di Sala Fabio & C. con sede legale in Comune di San Paolo d’Argon, Via Cacciatori delle Alpi n. 16/B*”;
- ✓ la polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008 e relativa appendice n. 1 del 02/04/2008, emesse dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., pervenute, rispettivamente, con nota datata 11/03/2008 (in atti provinciali al prot. n. 28992 del 12/03/2008) e nota datata 08/04/2008 (in atti provinciali al prot. n. 42201 del 08/04/2008), accettate con nota provinciale prot. n. 43588/09-11/CAM del 10/04/2008;

- ✓ la D.D. n. 3300 del 14/11/2008, assunta in data 10/11/2008, avente per oggetto “*Aggiornamento della D.D. n. 477 del 19/02/2008 (...)*”;
- ✓ l’appendice n. 2 del 02/12/2008 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., pervenuta con nota datata 15/12/2008 (in atti provinciali al prot. n. 138267 del 23/12/2008), accettata con nota provinciale prot. n. 7913/09-11/CAM del 27/01/2009;
- ✓ la D.D. n. 2922 del 13/10/2010, assunta in data 11/10/2010, avente per oggetto “*Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 20, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Comun Nuovo, Via dell’Industria n. 326, nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alla D.D. n. 477 del 19/02/2008, aggiornata con D.D. n. 3300 del 14/11/2008 (...)*”. Con il medesimo provvedimento è stato approvato anche il Piano di adeguamento per l’attività di miscelazione dei rifiuti;
- ✓ l’appendice n. 3 del 26/10/2010 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., pervenuta con nota datata 12/11/2010 (in atti provinciali al prot. n. 114716 del 15/11/2010), accettata con nota provinciale prot. n. 126574/09-11/LA del 15/12/2010;
- ✓ la D.D. n. 2177 del 04/09/2012 avente per oggetto “*Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Comun Nuovo, Via dell’Industria n. 326, nonché autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Impianto già autorizzato con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i. (...)*”;
- ✓ l’appendice n. 4 del 17/09/2012 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008 emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., pervenuta con nota datata 10/10/2012 (in atti provinciali in al prot. n. 100339 del 12/10/2012) accettata con nota provinciale prot. n. 104324 del 24/10/2012;
- ✓ la D.D. n. 2412 del 18/11/2014, assunta in data 17/11/2014, avente per oggetto “*Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Comun Nuovo, Via dell’Industria n. 326, nonché autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Impianto già autorizzato con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i. (...)*”. Con il medesimo provvedimento è stato autorizzato anche lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall’insediamento;
- ✓ l’appendice n. 5 del 24/11/2014 alla polizza n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE pervenuta con nota in atti provinciali al prot. n. 97831 del 27/11/2014, accettata con nota provinciale prot. n. 105352/09-11/CAM del 23/12/2014;
- ✓ la D.D. n. 570 del 31/03/2016 avente per oggetto “*Voltura alla Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO SRL con sede legale Via dell’Industria, n. 326 a COMUN NUOVO della D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i. (...) successivamente modificata ed integrata con D.D. n. 3300 del 14/11/2008, D.D. n. 2922 del 13/10/2010, D.D. n. 2177 del 04/09/2012 e D.D. n. 2412 del 18/11/2014*”;
- ✓ l’appendice n. 6 del 11/01/2016 alla polizza n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE pervenuta con nota in atti provinciali al prot. n. 2557 del 15/01/2016, accettata con nota provinciale prot. n. 26020 09-11/CAM del 14/04/2016;
- ✓ la D.D. n. 1587 del 07/09/2017 avente per oggetto “*Approvazione del progetto ed autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. alla realizzazione e all’esercizio di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Comun Nuovo Via dell’industria n. 326 di cui al provvedimento rilasciato con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i. dove sono svolte operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (R13, R12, R3, R4, D13 e D15). (...)*”. Con il medesimo provvedimento è stata rilasciata anche l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ l’appendice n. 7 del 07/09/2017 alla fidejussione n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur SA trasmessa con nota di codesta

- Ditta datata 18/10/2017 (protocollo provinciale n. 61331 del 23/10/2017) accettata con nota provinciale prot. n. 69412 del 30/11/2017;
- ✓ la nota provinciale prot. n. 8434-09-11/CAM del 09/02/2018 con la quale è stato comunicato “che la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.r.l. potrà proseguire l’attività fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a condizione che, **entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente**, la medesima Ditta provveda a trasmettere alla Provincia di Bergamo un’appendice alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporti la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”;
 - ✓ alla nota datata 12/02/2018 (in atti provinciali al prot. n. 9212 del 13/02/2018) con la quale la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.r.l. ha trasmesso le appendici n. 8 e n. 9 del 09/02/2018 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, spostandone, altresì, la scadenza al 19/02/2021, accettata con nota provinciale prot. n. 13135 del 05/03/2018;
 - ✓ la nota provinciale prot. n. 13135 del 05/03/2018 con la quale sono state accettate le suddette appendici n. 8 e 9;
 - ✓ la nota datata 16/01/2019 (in atti provinciali al prot. n. 4044 del 21/01/2019) con la quale la Ditta ha trasmesso l’appendice n. 10 del 16/01/2019 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, spostandone, altresì, la scadenza al 19/02/2021;
 - ✓ la nota provinciale prot. n. 7927 del 06/02/2019 con la quale è stata accettata la suddetta appendice n. 10;
 - ✓ la nota datata la nota datata 18/02/2020 con la quale la Ditta ha trasmesso l’appendice n. 11 del 18/02/2020 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, spostandone, altresì, la scadenza al 19/02/2022;
 - ✓ la nota provinciale prot. n. 18940 del 01/04/2020 con la quale è stata accettata la suddetta appendice n. 1;

VISTE:

- I. l’istanza datata 07/08/2017 (protocollo provinciale n. 49013 del 11/08/2017), successivamente integrata, con la quale la Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione:
 - alla gestione dell’impianto di cui all’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i.;
 - allo scarico rilasciata con D.D. n. 2412 del 18/11/2014;
 - alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 1587 del 07/09/2017;
- II. l’istanza datata 08/08/2018 (protocollo provinciale n. 51120 del 13/08/2018), successivamente integrata, con la quale la Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto, nonché l’autorizzazione:
 - alla gestione per l’esercizio di operazioni di recupero R13, R12, R3, R4 e smaltimento D15 e D13 di rifiuti non pericolosi;
 - alle emissioni in atmosfera (parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
 - allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti ai sensi del R.R. n. 04/2006 e del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- 1) dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che le caratteristiche dell’impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nelle seguenti Schede tecniche:

- ✓ **ALLEGATO A Rifiuti;**
- ✓ **ALLEGATO B Emissioni in atmosfera,**

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 2) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'ATO Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, di cui al documento pervenuto con nota prot. n. 5072/LF del 13.11.2018 (in atti provinciali al prot. n. 71718 del 14/11/2018), contenente le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni, con indicazione dei recapiti in fognatura delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento (**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, e applicando la riduzione al 10% prevista per la messa in riserva R13 dalla medesima DGR 19461/2004, è pari a € 156.841,20 (Euro centocinquantaseimilaottocentoquarantuno/20) ed è relativo a:
 - messa in riserva R13 di 3.280 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 57.931,36;
 - deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 240 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 42.388,80;
 - operazioni di recupero R12/R3/R4/D13 di un quantitativo massimo di 53.100 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a € 56.521,04.

DATO ATTO:

- ✓ che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati sopra richiamati;
- ✓ che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per le istanze presentate;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 103 *“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. *“Cura Italia”*) recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che, al comma 1, ha previsto che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*;
- ✓ l'art. 37 *“Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”* del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”*, che ha prorogato al 15 maggio 2020 il predetto termine;

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota datata 22/02/2018 con la quale il Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – ha comunicato *“che a carico della suindicata CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011”*;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1. di rinnovare con varianti sostanziali ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., alla ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L., con sede legale in Comune di Comun Nuovo Via dell'Industria n. 326, l'autorizzazione:
 - a) all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti non pericolosi, già autorizzata con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i., in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nella Scheda tecnica **ALLEGATO A (Rifiuti)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) alle emissioni in atmosfera, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B Emissioni in atmosfera** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - c) allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia provenienti dal medesimo insediamento, osservate le condizioni e le prescrizioni contenute nel documento trasmesso dall'A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 5072/LF del 13.11.2018 (in atti provinciali al prot. n. 71718 del 14/11/2018) **ALLEGATO C Emissioni idriche in pubblica fognatura**, integrato con il riferimento planimetrico alla Tavola 4 "Planimetria generale con individuazione rete fognaria" agg.to settembre 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 11/02/2028 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
- 3) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con D.D. n. 477 del 19/02/2008 successivamente modificata ed integrata con D.D. n. 3300 del 14/11/2008, D.D. n. 2922 del 13/10/2010, D.D. n. 2177 del 04/09/2012 e D.D. n. 2412 del 18/11/2014 e D.D. n. 1587 del 07/09/2017;
- 4) con riferimento all'autorizzazione di cui al precedente punto 1. lettera a):
 - a) di stabilire che il presente provvedimento decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) di disporre che l'esercizio delle operazioni recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti non pericolosi con le varianti autorizzate possa essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Comun Nuovo e all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona. Tale termine potrà essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio;
- 5) di stabilire che, unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto 4 lettera b), e comunque entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria è pari a complessivi € 156.841,20 (Euro centocinquantaseimilaottocentoquarantuno/20) per la cui decorrenza si assume la data del 11/02/2018, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni

regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;

- 6) di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verrà svincolata la polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008 e relative appendici;
- 7) di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- 8) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al precedente punto 7);
- 9) di stabilire che, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto di affitto in essere, la Ditta dovrà fornire documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell'area sede dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, dando atto che, in difetto, sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento;
- 10) di prescrivere che:
 - ✓ gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
 - ✓ le emissioni in atmosfera devono rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;
 - ✓ le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - ✓ devono essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
 - ✓ devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- 11) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
- 12) di demandare all'A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 13) di demandare ad A.R.P.A., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/1999, il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO B Emissioni in atmosfera** del presente provvedimento;
- 14) con riferimento all'autorizzazione di cui al precedente punto 1) lettera b) di dare atto che, in base ai disposti dell'art. 269, comma 6 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo (A.R.P.A.) effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle

emissioni entro 6 mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;

- 15) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 16) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
- 17) di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
- 18) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
- 19) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, alla ditta interessata;
- 20) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- 21) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia D.G. Ambiente, Comune di Comun Nuovo, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. della Provincia di Bergamo, ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, UNIACQUE S.p.A., al Servizio Aree Protette Biodiversità e Paesaggio della Provincia di Bergamo, Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo, al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e alla Prefettura di Bergamo;
- 22) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A Rifiuti

ALLEGATO B Emissioni in atmosfera

ALLEGATO C Emissioni idriche in pubblica fognatura

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 e norme collegate

PROVINCIA DI BERGAMO

**Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R4, R12) E SMALTIMENTO (D15, D13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI COMUN NUOVO VIA DELL'INDUSTRIA N. 326. IMPIANTO AUTORIZZATO CON D.D. N. 477 DEL 19/02/2008 E S.M.I.. TITOLARE LA DITTA CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COMUN NUOVO, VIA DELL'INDUSTRIA N. 326.

SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE:	Centro Recupero Ecologico S.r.l.
SEDE LEGALE:	Via dell'Industria, n. 326 – Comun Nuovo
INSEDIAMENTO:	Via dell'Industria, n. 326 – Comun Nuovo
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RINNOVO:	07/08/2017 (in atti provinciali al prot. n. 49013 del 11/08/2017)
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE	08/08/2018 (in atti provinciali al prot. n. 51120 del 13/08/2018)
DATA ULTIMA INTEGRAZIONE:	19/05/2020 (in atti provinciali al prot. n. 26004 del 19/05/2020)

1. PREMESSA

Con D.D. n. 477 del 19/02/2008, assunta in data 11/02/2008 con scadenza il 11/02/2018, è stato rilasciato il provvedimento: *“Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, alla realizzazione di un impianto in Comune di Comun Nuovo, Lottizzazione Cipriana Lotto, n. 2 ed autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero R13, R3, R4, R5, R12 ed R14 di rifiuti speciali non pericolosi. Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.n.c. di Sala Fabio & C. con sede legale in Comune di San Paolo d’Argon, Via Cacciatori delle Alpi n. 16/B”.*

In data 10/11/2008 è stata assunta la D.D. n. 3300 del 14/11/2008, avente per oggetto *“Aggiornamento della D.D. n. 477 del 19/02/2008(...).”*

Con D.D. n. 2922 del 13/10/2010, assunta in data 11/10/2010, è stato rilasciato il provvedimento: *“Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 20, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Comun Nuovo, Via dell’Industria n. 326, nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alla D.D. n. 477 del 19/02/2008, aggiornata con D.D. n. 3300 del 14/11/2008; Approvazione, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., del Piano di Adeguamento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 8571 del 03/12/2008 avente per oggetto “Atto*

di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”.

Titolare la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.n.c. di Sala Fabio & C. con sede legale in Comune di San Paolo d'Argon, Via Cacciatori delle Alpi n. 16/B”.

Con D.D. n. 2177 del 04/09/2012 è stato rilasciato il provvedimento: *“Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Comun Nuovo, Via dell’Industria n. 326, nonché autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Impianto già autorizzato con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i. Titolare la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.n.c. di Sala Fabio & C. con sede legale in Comune di San Paolo d'Argon, Via Cacciatori delle Alpi n. 16/B”.*

Con D.D. n. 2412 del 18/11/2014, assunta in data 17/11/2014, è stato rilasciato il provvedimento: *“Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Comun Nuovo, Via dell’industria n. 326, nonché autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Impianto già autorizzato con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i. Titolare la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.n.c. Di Sala Fabio & C. con sede legale in Comune di San Paolo d'Argon, Via Cacciatori delle Alpi n. 16/B”.*

Con il medesimo provvedimento è stata rilasciata autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall’insediamento in parola.

Con D.D. n. 570 del 31/03/2016 è stato rilasciato il provvedimento: *”Voltura alla Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO SRL con sede legale Via delle Industrie, n. 326 a COMUN NUOVO della D.D. n. 477 del 19/02/2008 (...).”*

Con D.D. n. 1587 del 07/09/2017, è stato rilasciato il provvedimento: *“APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DI VARIANTI SOSTANZIALI ALL’IMPIANTO SITO IN COMUNE DI COMUN NUOVO VIA DELL’INDUSTRIA N. 326 DI CUI AL PROVVEDIMENTO RILASCIATO CON D.D. N. 477 DEL 19/02/2008 E S.M.I. DOVE SONO SVOLTE OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI (R13, R12, R3, R4, DI3 E DI5)(...)”.* Con il medesimo provvedimento è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Con nota provinciale *prot. n. 8434-09-11/CAM del 09/02/2018 è stato comunicato “che la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.r.l. potrà proseguire l’attività fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a condizione che, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, la medesima Ditta provveda a trasmettere alla Provincia di Bergamo un’appendice alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporti la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”.*

Con nota datata 12/02/2018 (in atti provinciali al prot. n. 9212 del 13/02/2018) la quale la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.r.l. ha trasmesso le appendici n. 8 e n. 9 del 09/02/2018 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne riportano la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, spostandone, altresì, la scadenza al 19/02/2021, accettata con nota provinciale prot. n. 13135 del 05/03/2018. Con nota provinciale prot. n. 13135 del 05/03/2018 con la quale sono state accettate le suddette appendici n. 8 e 9.

Con nota datata 16/01/2019 (in atti provinciali al prot. n. 4044 del 21/01/2019) la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 10 del 16/01/2019 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, spostandone, altresì, la scadenza al 19/02/2021. Con nota provinciale prot. n. 7927 del 06/02/2019 è stata accettata la suddetta appendice n. 10.

Con nota datata la nota datata 18/02/2020 (in atti provinciali al prot. n. 18242 del 25/03/2020) la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 11 del 18/02/2020 alla polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, spostandone, altresì, la scadenza al 19/02/2022. Con nota provinciale prot. n. 18940 del 01/04/2020 è stata accettata la suddetta appendice n. 1.

2. INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 477 DEL 19/02/2008 E S.M.I.

2.1 SUPERFICI OCCUPATE E MAPPALI INTERESSATI

L'area di pertinenza è distinta al NCTR del Comune di Comun Nuovo al foglio 10 mappale n. 2596.

L'area in disponibilità alla Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.r.l. ha una superficie complessiva di 4.832,63 mq così suddivisa:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) area coperta: | 2.234,80 mq; |
| b) area scoperta costituita da superficie pavimentata in asfalto: | 1.751,98 mq; |
| c) area scoperta costituita da superficie pavimentata in calcestruzzo: | 430,00 mq; |
| d) area scoperta costituita da superficie drenante: | 415,85 mq. |

L'attività di gestione rifiuti è svolta sia all'interno che all'esterno del capannone, su aree dotate di superfici impermeabilizzate in calcestruzzo; le aree di transito sono invece realizzate in asfalto.

2.2 OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO

Sono effettuate operazioni di:

- ✓ D15: deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e destinati alle operazioni di pretrattamento svolte presso l'insediamento o ad altri impianti di smaltimento;
- ✓ D13: operazioni preliminari allo smaltimento consistenti nelle attività di selezione e cernita manuali e meccaniche, vagliatura;
- ✓ R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi e destinati alle operazioni di recupero svolte presso l'insediamento o ad altri impianti di recupero;
- ✓ R12: operazioni preliminari al recupero e consistenti nelle attività di miscelazione secondo schemi di miscelazione definiti e nella selezione e cernita manuali e meccaniche e vagliatura;
- ✓ R3: riciclo/recupero dei rifiuti consistenti nelle attività di selezione e cernita manuali e meccaniche, adeguamento volumetrico per l'ottenimento di materia prima secondaria di carta e cartone;
- ✓ R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici consistenti nell'attività di:
 - selezione/cernita manuale e/o meccanica ed eventuale adeguamento volumetrico per i rifiuti identificati come metalli e composti metallici;
 - macinazione e/o pelacavi per i rifiuti con codice CER 170411;
- ✓ R13 messa in riserva, D15 deposito preliminare e deposito temporaneo di rifiuti speciali derivanti dai trattamenti svolti nell'insediamento.

Le miscelazioni che la Ditta può svolgere sono riportate nell'Allegato A3 alla Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1587 del 07/09/2017.

I rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero R13, R12 cernita e selezione - R12 miscelazione, R3, R4 e smaltimento D15 e D13 con le relative limitazioni sono riportati al punto 5.2.b della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1587 del 07/09/2017.

I quantitativi massimi di rifiuti per l'effettuazione delle operazioni messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nonché i depositi delle sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero e/o rifiuti in attesa di certificazione E.O.W. (operazione residuale R4), sono di seguito indicati:

- ✓ messa in riserva R13 di 400 mc (pari a 156 t) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso;
- ✓ deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 90 mc (50 t) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso;
- ✓ messa in riserva R13 di 750 mc (377 t) di speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
- ✓ deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 150 mc (70 t) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento.

I rifiuti oggetto di messa in riserva R13 sono avviati alle operazioni di recupero entro sei mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Il quantitativo massimo annuo di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero e smaltimento è pari a 32.100 t/anno di cui:

- 5.100 t/anno pari a 17 t/giorno (10 ore/giorno) per l'operazione di recupero R4;
- 9.000 t/anno pari a 30 t/giorno (10 ore/giorno) per l'operazione di recupero R3;
- 18.000 t/anno pari a 60 t/giorno (10 ore/giorno) per le operazioni di recupero R12 e smaltimento D13.

2.3 PRODOTTI OTTENUTI DALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero (R3, R4) autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere conformi a quanto previsto:

- ⇒ dalla norma UNI EN 643, in relazione alla carta e cartone;
- ⇒ dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, in relazione ai rottami di ferro, acciaio e alluminio (incluse le leghe di alluminio);
- ⇒ dal Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, in relazione ai rottami di rame (incluse le leghe di rame);
- ⇒ altri metalli conformi alle specifiche norme di riferimento individuate alla tipologia 3 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.: norme UNI ed EURO (es. piombo conforme alla norma UNI EN 12861 e stagno conforme alla norma UNI10432).

2.4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- ⇒ Tavola n. 1 "Planimetria generale con disposizione zone operative" datata Aprile 2015 Agg. Agosto 2017 allegata alla D.D. n. 1587 del 07/09/2017;
- ⇒ Tavola n. 2 "Planimetria generale piano terra e primo con schema di fognatura stato di progetto" datata Aprile 2015 Agg. Novembre 2017 trasmessa con nota pervenuta in atti provinciali in data 67754 del 22/11/2017.

3. ISTANZE PRESENTATE

Con istanza datata 07/08/2017 (protocollo provinciale n. 49013 del 11/08/2017), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione:

- alla gestione dell'impianto di cui all'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i.;
- allo scarico rilasciata con D.D. n. 2412 del 18/11/2014;
- alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 1587 del 07/09/2017.

Con istanza datata 08/08/2018 (protocollo provinciale n. 51120 del 13/08/2018), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto, nonché l'autorizzazione:

- alla gestione per l'esercizio di operazioni di recupero R13, R12, R3, R4 e smaltimento D15 e D13 di rifiuti non pericolosi;
- alle emissioni in atmosfera (parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti ai sensi del RR n. 04/2006 e del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

4. INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELLE ISTANZE PRESENTATE

4.1 ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 07/08/2017, il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato *“che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza, D.D. n. 477 del 19/02/2008 e smi”*.

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 07/08/2017, il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato, fra l'altro: *“che la Ditta ha piena disponibilità dell'area sede dell'impianto per la durata di 11 anni”*.

4.2 ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. DI VARIANTI SOSTANZIALI.

Di seguito sono sinteticamente descritte le varianti richieste:

- integrazione dell'attrezzatura da utilizzare per le operazioni di recupero R12-R3 dei rifiuti, con l'aggiunta di un impianto di vagliatura rotante, di un impianto di triturazione e di una pressa imballatrice (in sostituzione di quella attualmente autorizzata);
- aumento del quantitativo annuo di rifiuti sottoposti all'operazione R3 dalle attuali 9.000 t/anno alle future 12.000 t/anno;
- aumento del quantitativo annuo di rifiuti sottoposti alle operazioni R12 e D13 dalle attuali 18.000 t/anno alle future 36.000 t/anno (di cui al massimo 18.000 t/anno sottoposte all'operazione D13);
- conferma del quantitativo annuo di rifiuti sottoposti all'operazione R4 pari a 5.100 t/anno come da vigente autorizzazione, in quanto la suddetta operazione continuerà ad essere svolta nel capannone esistente secondo le modalità già autorizzate;
- aumento della quantità istantanea di rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva R13 dagli attuali 1.150 m³ ai futuri 3.520 m³;
- conferma del quantitativo istantaneo di rifiuti sottoposti all'operazione di deposito preliminare D15 pari a 240 m³;
- estensione del perimetro dell'impianto con edificazione di un nuovo capannone e piazzali di pertinenza, con conseguente realizzazione di nuovo sistema di raccolta e trattamento delle

acque meteoriche di dilavamento della superficie in ampliamento. L'area in ampliamento avrà una superficie totale di mq 4.328,20 così ripartita:

- superficie coperta 2.524,90 mq (di cui: 44,50 mq adibiti a spogliatoi e servizi all'interno del capannone; 350,70 mq relativi alla tettoia 1; 360,00 mq relativi alla tettoia 2 e 31,90 mq relativi alla pensilina);
 - superficie impermeabile in asfalto scoperta 920,10 mq;
 - superficie impermeabile in calcestruzzo scoperta 768,70 mq;
 - superficie drenante 114,50 mq;
- rivisitazione delle aree funzionali all'esercizio dell'attività con aumento del quantitativo di rifiuti, sia in ingresso che in uscita, depositati presso l'insediamento.

Opere edili

La Ditta ha:

- precisato che *“l'edificazione del nuovo capannone con le relative pertinenze è stata concessa mediante Permesso a Costruire n. 18/2017 del 03/01/2018 rilasciato dal comune di Comun Nuovo (e successive varianti: PDC n. 5/2018 del 25/05/2018 e SCIA prot. 4354 del 10/06/2019) e pertanto non necessita di autorizzazioni edilizie da ottenersi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”*;
- trasmesso una Perizia Giurata datata 20/06/2019 (in atti con nota datata 21/06/2019 prot. 38876) nella quale è dichiarata dal perito *“la conformità delle opere edilizie ai titoli edilizi acquisiti-presentati-rilasciati dal Comune di Comun Nuovo, ad eccezione delle opere in corso di realizzazione, autorizzate con permesso a costruire n. 18/2017 del 03/01/2018, successiva variante al permesso a costruire n. 5/2018 del 25/05/2018 e variante edilizia SCIA del 10/06/2019, prot. 4354”*.

Disponibilità delle aree

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 9/10/2019, il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato *“che la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto fino al 19/02/2028 in base alla dichiarazione d'impegno alla stipula di un idoneo contratto di affitto”*.

Certificato Prevenzione incendi

Con nota pervenuta in data 12/08/2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo ha comunicato che con nota prot. 17993/81879 del 12/08/2019 ha espresso il parere favorevole di conformità antincendio.

La Ditta ha presentato una dichiarazione datata 09/09/2019, firmata da tecnico abilitato, nella quale viene dichiarato che *“il progetto oggetto della richiesta di variante sostanziale ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. è conforme alla valutazione del progetto (rif. Pratica n. 81879) rilasciata dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco in data 12/08/2019”*,

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI (COME RISULTANTE DALLE ISTANZE PRESENTATE)

5.1 SUPERFICI OCCUPATE E MAPPALI INTERESSATI

L'area dell'impianto è individuata al NCTR del Comune di Comun Nuovo al foglio 10 mappale n. 2596 e al foglio 9 mappali n. 2351 e n. 2365.

L'area in disponibilità alla Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. ha una superficie complessiva di 9.160,83 mq così suddivisa:

Tipologia area	Tipologia superficie	Descrizione	Superficie (mq)
coperta	impermeabile	Capannoni, uffici, servizi, spogliatoi e tettoie	4759,70
scoperta	permeabile	Area a verde e aiuole	530,35
scoperta	impermeabile	Area adibita ad attività di gestione rifiuti (pavimentazione in cls)	1.198,70
scoperta	impermeabile	Area di transito e movimentazione (pavimentazione in asfalto)	2.672,08
AREA TOTALE			9.160,83

5.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera sono descritte nell'ALLEGATO B - Emissioni in atmosfera al presente provvedimento.

5.3 SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Il sistema è descritto nell'Allegato alla nota prot. n. 5072/LF del 13.11.2018 trasmesso dall'A.T.O. Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo (in atti provinciali al prot. n. 71718 del 14/11/2018) e allegato al presente provvedimento (ALLEGATO C - Emissioni idriche in pubblica fognatura). La planimetria di riferimento è la Tavola 4 "Planimetria generale con individuazione rete fognaria" agg.to settembre 2019, in sostituzione della Tavola 4 "Planimetria generale con individuazione rete fognaria" agg.to agosto 2018, richiamata nel parere trasmesso in data 13.11.2018 prot. n. 5072.

5.4 TRAFFICO

L'insediamento si colloca nel comparto produttivo del Comune di Comun Nuovo, che è facilmente raggiungibile grazie alla Strada Statale 42 ed alla Strada Provinciale 122.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. è stato indicato un numero di 48 transiti/giorno.

5.5 QUANTITATIVI OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO

Sono effettuate operazioni di:

- ✓ D15: deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e destinati alle operazioni di pretrattamento svolte presso l'insediamento o ad altri impianti di smaltimento;
- ✓ D13: operazioni preliminari allo smaltimento consistenti nelle attività di selezione e cernita manuali e meccaniche, vagliatura;
- ✓ R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi e destinati alle operazioni di recupero svolte presso l'insediamento o ad altri impianti di recupero;
- ✓ R12: operazioni preliminari al recupero e consistenti nelle attività di miscelazione secondo schemi di miscelazione definiti e nella selezione e cernita manuali e meccaniche e vagliatura;
- ✓ R3: riciclo/recupero dei rifiuti consistenti nelle attività di selezione e cernita manuali e meccaniche, adeguamento volumetrico per l'ottenimento di materia prima secondaria di carta e cartone;
- ✓ R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici consistenti nell'attività di:
 - selezione/cernita manuale e/o meccanica ed eventuale adeguamento volumetrico per i rifiuti identificati come metalli e composti metallici;
 - macinazione e/o pelacavi per i rifiuti con codice CER 170411;
- ✓ R13 messa in riserva, D15 deposito preliminare e deposito temporaneo di rifiuti speciali derivanti dai trattamenti svolti nell'insediamento.

Le miscele che la Ditta può svolgere sono riportate nell'ALLEGATO A1 alla presente Scheda Tecnica.

I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti sono di seguito indicati:

- ✓ messa in riserva R13 di 1.000 mc (pari a 456 t) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso;
- ✓ deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 90 mc (50 t) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso;
- ✓ messa in riserva R13 di 2.280 mc (1.042 t) di speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
- ✓ deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 150 mc (70 t) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento.

I rifiuti oggetto di messa in riserva R13 sono avviati alle operazioni di recupero entro sei mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Il quantitativo annuo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R12, D13 e D15) è di 88.200 t/anno, dei quali 53.100 t/anno sono destinati alle operazioni R3, R4, R12 e D13 secondo i seguenti quantitativi:

- 12.000 t/anno pari a 40 t/giorno (10 ore/giorno per 300 giorni/anno) per l'operazione di recupero R3;
- 5.100 t/anno pari a 17 t/giorno (10 ore/giorno per 300 giorni/anno) per l'operazione di recupero R4;
- 36.000 t/anno pari a 120 t/giorno (10 ore/giorno per 300 giorni/anno) per le operazioni di recupero R12 e smaltimento D13.

Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento R3, R4, R12 e D13 avviene nel rispetto dei seguenti limiti:

- 36 t/giorno per le operazioni di recupero R12 relative a pretrattamento di rifiuti destinati a incenerimento/coincenerimento;
- 18 t/giorno per le operazioni di recupero D13 relative a pretrattamento di rifiuti destinati a incenerimento/coincenerimento;
- 5 t/giorno per le operazioni di recupero R4 relative al trattamento di rifiuti metallici in frantumatori.

Come indicato nella nota provinciale del 29/03/2019 prot. n. 20766 la potenzialità teorica dell'impianto calcolata sulle 24 ore è determinata come segue:

“L'operazione di recupero R3 consisterà nella selezione ed eliminazione delle impurezze, al fine di ottenere sostanze e materiali dalle operazioni di recupero di carta e cartone. Le sostanze ottenute saranno eventualmente compattate attraverso l'utilizzo della pressa imballatrice.

La potenzialità di tale operazione è stimata essere pari a 4 t/ora, corrispondenti a 96 t/giorno (valore riferito al teorico esercizio continuativo dell'attività per 24 ore giorno).

Il processo di recupero R4 prevede:

- *attività di selezione / cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità, espletata con l'ausilio di attrezzatura minuta di vario genere e di semovente munito di polipo;*
- *eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso di una cesoia manuale e/o del semovente munito di polipo;*
- *per i rifiuti di cui al codice CER 170411: utilizzo dell'impianto di macinazione e/o pela cavi.*

Considerando che le attività di recupero sopra descritte possono essere svolte simultaneamente, la potenzialità, sulla base dell'esperienza acquisita nell'esercizio dell'attività e delle schede tecniche

dei macchinari, è stimata essere pari a 1,7 t/ora, corrispondente a 40,8 t/giorno (valore riferito al teorico esercizio continuativo dell'attività per 24 ore giorno).

L'operazione di recupero R12, finalizzata alla semplice separazione delle varie frazioni merceologicamente omogenee contenute nei rifiuti al fine di agevolarne il successivo recupero finale presso impianti terzi, consiste in:

- *una prima fase di selezione e cernita manuali e/o meccaniche con ragno caricatore (fase iniziale che sostanzialmente determina la potenzialità tecnica dell'intera sequenza di lavorazione);*
- *una successiva fase opzionale di triturazione delle frazioni risultanti dalla selezione/cernita;*
- *una successiva fase opzionale di vagliatura delle frazioni risultanti dalla selezione/cernita;*
- *una successiva fase opzionale di triturazione con successiva vagliatura delle frazioni risultanti dalla selezione/cernita.*

Tutte le attività di pretrattamento R12 sopra descritte sono limitate dalla preliminare attività di selezione e cernita manuali e/o meccaniche con ragno caricatore, posta a monte delle successive ed eventuali attività (triturazione e/o vagliatura) che, pertanto, costituisce il "collo di bottiglia" dell'impianto.

A seguito della variante è stimata una capacità dell'operazione R12 pari a 12 t/ora, corrispondente a 288 t/giorno (valore riferito al teorico esercizio continuativo dell'attività per 24 ore giorno).

L'operazione di recupero D13 è tesa alla semplice separazione delle varie frazioni merceologicamente omogenee contenute nei rifiuti, al fine di agevolarne il successivo smaltimento finale presso impianti terzi. E' stimata una capacità per l'operazione D13 pari a 6 t/ora, corrispondente a 144 t/giorno (valore riferito al teorico esercizio continuativo dell'attività per 24 ore giorno)."

5.6 AREE E ATTIVITÀ DI RECUPERO

5.6.1 Aree funzionali

L'impianto, nel suo complesso, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
I1	Capannone	R13	37.00	80	15	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 190112 191001 191002 191004 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307
I2	Capannone	R13	28.00	20	8	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 190112 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307
I3	Tettoia	R13	112.00	150	60	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 191001 191002 191004 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307
I4	Capannone	R13	18.00	30	20	120101 120102 120103 120104 120199 170401 170402 170403 170405 170407 170411
I5	Tettoia	R13	184.00	200	100	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 191001 191002 191004 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
T1	Capannone	R3/ R12-D13 selezione e cernita / R12 miscelazione / R13 / D15	376.00	90	50	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307
T2	Capannone	R3 / R4 / R12 selezione e cernita / R12 miscelazione / R13	94.00	50	25	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307
T3	Capannone	R12 selezione e cernita / R13	223.00	60	20	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307
T4	Capannone	R4 / R12 selezione e cernita / R13	60	10	8	120101 120102 120103 120104 120199 170401 170402 170403 170405 170407 170411
T5	Capannone	R3 / R12 selezione e cernita e/o tritrazione e/o vagliatura / R13 Adeg. Volumetrico	424	150	75	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
T6	Capannone	R3 / R12 selezione e cernita e/o triturazione e/o vagliatura / R13	282	150	75	020104 020110 020304 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 100210 100299 100899 101112 101311 110206 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160119 160120 160216 160306 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200202 200307
T7	Capannone	R3 / R12 selezione e cernita / R13	82.00	100	50	020104 020110 030101 030105 030199 030308 030399 040209 040221 040222 070213 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170504 170604 170802 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200307
M1	Capannone	stoccaggio	46.00	200	140	Deposito Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero e/o EOW e/o rifiuti in attesa di certificazione EOW
M2	Capannone	stoccaggio	15.00	20	14	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero)
M3	Capannone	stoccaggio	17.00	40	40	Deposito Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero e/o EOW e/o rifiuti in attesa di certificazione EOW
M4	Capannone	stoccaggio	156.00	300	100	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero)
M5	Capannone	stoccaggio	22.00	30	15	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero)
D1	Capannone	R13	62.00	120	37	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D2	Tettoia	R13	129.00	150	100	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
D3	Piazzale	R13	430.00	400	200	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D4	Capannone	R13	38.00	80	40	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D5	Capannone	R13-D15	15.00	30	10	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D6	Capannone	R13-D15	74.00	120	60	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D7	tettoia	R13	237.00	300	150	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D8	Capannone	R13-	21.00	30	15	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D9	Capannone	R13-	102.00	200	100	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
D10	tettoia	R13-	162.00	300	150	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D11a	Piazzale	R13	186.00	280	140	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D11b	Piazzale	R13	153	220	110	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D12	Capannone	R13-	133.00	200	100	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170101 170102 170103 170107 170904 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Area conferimento	Zona pesa	//	54	70	//	Rifiuti in ingresso
Area di emergenza per stoccaggio rifiuti non conformi e confinamento carichi radioattivi	Tettoia	//	12,5	25	//	//

5.6.2 Rifiuti in ingresso

I rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero R13, R12 cernita e selezione - R12 miscelazione, R3, R4 e smaltimento D15 e D13 con le relative limitazioni sono riportati nella tabella che segue (SC:selezione e cernita – T:triturazione – V:vagliatura – M:miscelazione):

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R12 SC	R12 T	R12 V	R12 M	R13	D13	D15	R3	R4	PRODOTTI OTTENUTI
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X					
020110	Rifiuti metallici	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (limitatamente ai rifiuti privi di componenti putrescibili o che possano dar origine a molestie olfattive)	X	X	X		X		X			
030101	scarti di corteccia e sughero	X		X	X	X					
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X		X	X	X					
030199	limitatamente agli scarti di legno e sughero ed agli imballaggi di legno	X	X	X	X	X					
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X		X		X			X		
030399	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di carta e cartone)	X		X		X			X		
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, elastomeri) (limitatamente a elastomeri e plastomeri)	X			X	X					
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X			X	X					
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X			X	X					
070213	rifiuti plastici	X	X	X	X	X					
100210	scaglie di laminazione	X		X		X					
100299	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	X		X		X				X	Regolamento UE 333
100899	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	X				X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X		X	X	X					

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R12 SC	R12 T	R12 V	R12 M	R13	D13	D15	R3	R4	PRODOTTI OTTENUTI
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X			X	X	X	X			
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da quelli di cui alla voce 110205 (limitatamente a scarti metallici)	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
110501	zinco solido	X	X	X		X					UNI-EURO tipologia 3.2 del D.M. 5/02/98 e smi
110599	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe)	X	X	X		X					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X		X				X	Regolamento UE 333
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi (R12-R4 limitatamente alla frazione non polverulenta)	X		X		X				X	Regolamento UE 333
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (R12-R4 limitatamente alla frazione non polverulenta)	X		X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X		X	X	X					
120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ed ai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	X		X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X		X			X		UNI EN 10643
150102	imballaggi in plastica	X	X	X		X					
150103	imballaggi in legno	X	X	X		X					
150104	imballaggi metallici	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
150105	imballaggi in materiali compositi (R3 limitatamente alla frazione costituita da carta e cartone)	X	X	X		X			X		UNI EN 10643

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R12 SC	R12 T	R12 V	R12 M	R13	D13	D15	R3	R4	PRODOTTI OTTENUTI
150106	imballaggi in materiali misti (R3 limitatamente alla frazione costituita da carta e cartone - R4 limitatamente alla frazione metallica)	X	X	X		X			X	X	UNI EN 10643 Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
150107	imballaggi in vetro	X		X		X					
150109	imballaggi in materia tessile	X				X	X	X			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X		X					
160117	metalli ferrosi	X				X				X	Regolamento UE 333
160118	metalli non ferrosi	X				X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
160119	plastica	X	X	X	X	X					
160120	vetro	X		X	X	X					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (limitatamente a rifiuti metallici, rifiuti di vetro, rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)	X			X	X					
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 Limitatamente a sfridi e scarti di materie plastiche fibre sintetiche,	X		X	X	X	X	X			
170101	cemento	X			X	X	X	X			
170102	mattoni	X			X	X	X	X			
170103	mattonelle e ceramiche	X			X	X	X	X			
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X		X	X	X	X	X			
170201	legno	X	X	X	X	X					
170202	vetro	X		X	X	X					
170203	plastica	X	X	X	X	X					

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R12 SC	R12 T	R12 V	R12 M	R13	D13	D15	R3	R4	PRODOTTI OTTENUTI
170401	rame, bronzo, ottone	X	X			X				X	Regolamento UE 715
170402	alluminio	X	X			X				X	Regolamento UE 333
170403	piombo	X	X			X					
170404	zinco	X	X			X					
170405	ferro e acciaio	X	X			X				X	Regolamento UE 333
170406	stagno	X	X			X					
170407	metalli misti	X	X			X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X		X				X	Regolamento UE 715
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X			X	X		X			
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X				X					
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X				X					
170904	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X		X	X	X	X	X			
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111					X		X			
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*	X		X		X	X	X			
191201	carta e cartone	X		X		X			X		
191202	metalli ferrosi	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R12 SC	R12 T	R12 V	R12 M	R13	D13	D15	R3	R4	PRODOTTI OTTENUTI
191203	metalli non ferrosi	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
191204	plastica e gomma	X	X	X	X	X					
191205	vetro	X		X	X	X					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X	X					
191208	prodotti tessili	X			X	X					
191209	minerali (ad esempio sabbia e rocce)	X		X		X	X	X			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	X	X	X	X	X			
200101	carta e cartone	X		X		X			X		
200102	vetro	X		X	X	X					
200110	abbigliamento	X		X	X	X					
200111	prodotti tessili	X			X	X					
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	X	X					
200139	plastica	X	X	X	X	X					
200140	metallo	X	X	X		X				X	Regolamento UE 333 e/o Regolamento UE 715
200202	terra e roccia	X			X	X					
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X					

I rifiuti saranno ritirati/trattati con le seguenti limitazioni:

⇒ ai fini del rispetto del divieto di cui agli Allegati I e II, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 333/2011:

- i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili in R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- il rifiuto di cui al codice E.E.R. 150104 è trattabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;

⇒ ai fini del rispetto del divieto di cui all'Allegato I, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013:

- i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 120103, 120104 sono trattabili in R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- il rifiuto di cui al codice E.E.R. 150104 è trattabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;

⇒ i rifiuti di cui al codice E.E.R. 120101, 120102, 120103, 120104 e 120105 qualora costituiti da rifiuti polverulenti potranno essere sottoposti presso l'impianto unicamente all'operazione di messa in riserva (R13);

⇒ i rifiuti di cui al codice E.E.R. 101311 saranno ritirati limitatamente a rifiuti costituiti da materiali inerti in pezzatura e forma varia provenienti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali, allo stato solido;

⇒ i rifiuti di cui al codice E.E.R. 191209 saranno ritirati limitatamente a rifiuti costituiti da materiali lapidei allo stato solido;

⇒ i rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 200202 saranno ritirati limitatamente a rifiuti non provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica e, in ogni caso, con concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti della colonna A o della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Non sono ritirati rifiuti fermentescibili o che potrebbero dar origine a molestie olfattive.

I rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l'insediamento gestiti con operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono indicati nella tabella di seguito riportata:

CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	D15	R13	CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	D15	R13
150101	imballaggi in carta e cartone		X	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X
150102	imballaggi in plastica		X	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X
150103	imballaggi in legno		X	170904	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X
150104	imballaggi metallici		X	191201	carta e cartone		X
150105	imballaggi in materiali compositi		X	191202	metalli ferrosi		X
150106	imballaggi in materiali misti		X	191203	metalli non ferrosi		X
150107	imballaggi in vetro		X	191204	plastica e gomma	X	X
150109	imballaggi in materia tessile		X	191205	vetro	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X				

170101	cemento	X	X		191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
170102	mattoni	X	X		191208	prodotti tessili	X	X
170103	mattonelle e ceramiche	X	X		191209	minerali (ad esempio sabbia e rocce)	X	X
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X		191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento sono gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 comma 1, lettera m) del D.Lgs. n.152/2006 per l'attività il deposito temporaneo dei rifiuti.

5.6.3 Operazione di recupero R3

Ogni carico di rifiuto, previo scarico a terra è verificato, mediante ispezione visiva, dal personale incaricato e depositato presso le zone adibite alla messa in riserva.

Successivamente i rifiuti di carta e cartone, preliminarmente posti in messa in riserva, sono sottoposti a trattamento dal personale addetto.

Il trattamento, effettuato nelle zone operative dell'impianto adibite alle operazioni di recupero R3, consiste in:

- ✓ operazioni di selezione e cernita con asportazione di:
 - componenti non cartacei (quali metallo, materia plastica, vetro, tessili, legno, sabbia e materiali da costruzione e materiali sintetici);
 - materiale indesiderato, scarti (quali componenti non cartacei, carta e cartone pregiudizievoli per la produzione, carta e cartone la definizione della qualità, prodotti cartacei non idonei per la disinchiostrazione se applicabile);
- ✓ verifica dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale definito dalla norma Uni-En 643 come "materiali proibiti" (quali qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, bitume, polveri tossiche e simili); in caso di occasionali rinvenimenti di tali materiali riscontrati in fase di verifica si procederà:
 - qualora tecnicamente asportabili, alla loro separazione ed alla loro classificazione come rifiuto prodotto,
 - qualora tecnicamente non asportabili, alla classificazione come rifiuto prodotto di tutto il materiale di carta e cartone relativo allo specifico conferimento;
- ✓ eventuale compattamento;
- ✓ selezione/separazione della carta e cartone in funzione della qualità definita.

5.6.4 Operazione di recupero R4

L'operazione di recupero R4 è effettuata sui rifiuti identificati merceologicamente come metalli e composti metallici e consiste in:

- ✓ attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità, espletata con l'ausilio dell'attrezzatura minuta di vario genere e del semovente munito di polipo;
- ✓ eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso di una cesoia manuale e/o del semovente munito di polipo;
- ✓ per i rifiuti di cui al CER 170411 con l'ausilio dell'impianto di macinazione e/o pela cavi;
- ✓ verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento (Reg. UE n. 333/2011 e Reg. UE n. 715/2013) al fine di attribuire al materiale la qualifica di

cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

Nel caso di rifiuti costituiti da metalli ferrosi (ferro e acciaio), è verificato il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato I, punto 1.

Nel caso di rifiuti costituiti da metalli di alluminio, è verificato il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1.

Nel caso di rifiuti costituiti da rame e leghe di rame, è verificato il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1.

Per i rifiuti con il codice CER 170411 il processo di recupero R4 prevede due diverse attività:

- ✓ Spelatura (limitatamente al trattamento dei cavi "trecce" con sezione superiore a 10 mmq): i cavi sono portati, con l'utilizzo della trancia manuale, ad una misura tale da essere spelati manualmente (forbici e/o taglierino) e/o con la pelacavi; operazione che consente di dividere il metallo interno (rame, alluminio, ecc.) dal rivestimento esterno (plastica, gomma, carta, ecc.);
- ✓ Granulazione mediante pre-macinatore TG 850 e impianto di macinazione Tecnoecology T 500 che tramite processi di granulazione separa il metallo (rame, alluminio, ecc) dalla parte isolante (PVC, gomma, PE, etc.).

Le lavorazioni sopra descritte consentono all'operatore di effettuare le fasi successive consistenti:

- ✓ per i cavi di alluminio: nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 333/2011 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;
- ✓ per i cavi di rame: nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

I rifiuti non metallici derivanti dalle operazioni sopra descritte sono inviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero o smaltimento.

5.6.5 Operazione di pretrattamento D13 R12

Con l'operazione D13 la ditta, mediante l'ausilio di un nastro trasportatore e/o manualmente, provvede ad effettuare sui rifiuti preliminari operazioni di separazione/cernita al fine di:

- ✓ separare le frazioni estranee, sia non recuperabili che recuperabili;
- ✓ selezionare le frazioni merceologicamente omogenee al fine di ottimizzare gli smaltimenti successivi,

senza modificare la qualifica di rifiuto delle frazioni ottenute.

L'operazione di recupero R12, finalizzata alla semplice separazione delle varie frazioni merceologicamente omogenee contenute nei rifiuti al fine di agevolarne il successivo recupero finale presso impianti terzi, consiste in:

- ✓ una prima fase di selezione e cernita manuali e/o meccaniche con ragno caricatore;
- ✓ una successiva fase opzionale di triturazione delle frazioni risultanti dalla selezione/cernita o una successiva fase opzionale di vagliatura delle frazioni risultanti dalla selezione/cernita o una successiva fase opzionale di triturazione con successiva vagliatura delle frazioni risultanti dalla selezione/cernita.

A valle dell'attività di cernita manuale, sarà inserito un trituratore mobile che, attraverso la riduzione di pezzatura del rifiuto, persegue la finalità di selezionare ulteriormente il materiale ed

ottimizzare la funzionalità e la resa della successiva ed eventuale fase di vagliatura e quindi di massimizzare la separazione delle impurità residue presenti nel materiale già sottoposto a cernita.

Il caricamento del materiale derivante dalle operazioni di cernita manuale sarà effettuato nell'apposita tramoggia del trituratore, con un veicolo semovente (caricatore con ragno).

Tramite apposito nastro di trasporto, il materiale sarà scaricato a terra o direttamente in cassoni che poi saranno trasferiti nelle zone adibite al deposito dei rifiuti decadenti. Qualora invece sia prevista anche l'ulteriore fase di vagliatura il posizionamento del trituratore consentirà, tramite apposito nastro di trasporto, di alimentare il triturato direttamente nella tramoggia del vaglio (che potrà avvenire anche tramite l'ausilio di un semovente).

Le operazioni di vagliatura, a valle dell'attività di cernita manuale ed in ausilio alla stessa o del trituratore, sono effettuate tramite l'ausilio di:

I. un vaglio rotante longitudinale mobile (impianto mobile modello SM 518), atto ad una ulteriore selezione di affinamento merceologico dei rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e cernita e/o triturazione effettuate presso le zone T5-T6.

Le operazioni di vagliatura sono eseguite secondo le modalità di seguito descritte:

➤ caricamento del materiale derivante dalle operazioni di cernita manuale e/o con l'utilizzo del semovente munito di polipo nell'apposita tramoggia, con un veicolo semovente (caricatore munito di polipo) oppure mediante il nastro trasportatore del trituratore;

➤ il materiale dalla tramoggia viene trasportato da un nastro estrattore verso l'interno del tamburo del vaglio;

➤ grazie al moto rotatorio del tamburo vagliante, il rifiuto viene suddiviso in due pezzature:

- sovravallo con pezzatura superiore ai fori delle reti del vaglio;

- sottovaglio con pezzatura più fine che passa attraverso i fori del vaglio.

➤ i materiali così separati vengono raccolti ed evacuati dal tamburo vagliante tramite dei nastri trasportatori;

II. due vagli fissi rotanti posti a valle del nastro trasportatore primario (ove sono effettuate le operazioni di selezione e cernita manuale). L'alimentazione dei vagli avviene tramite nastri trasportatori. Grazie al moto rotatorio dei tamburi vaglianti, il rifiuto viene suddiviso in due pezzature:

- sovravallo con pezzatura superiore ai fori delle reti del vaglio;

- sottovaglio con pezzatura più fine che passa attraverso i fori del vaglio.

I materiali così separati vengono raccolti ed evacuati tramite caduta nelle apposite aree.

I materiali ottenuti dai vagli sono depositati presso le zone adibite a deposito dei rifiuti decadenti.

5.6.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) rifiuti in ingresso

L'operazione di deposito preliminare (D15) e/o di messa in riserva (R13) consiste nel mero stoccaggio nell'apposita area. Il deposito preliminare o la messa in riserva è effettuato in contenitori e/o cumuli, al coperto su area impermeabilizzata. Successivamente, i rifiuti sono ceduti, accompagnati dal formulario di identificazione e/o altro documento equipollente, ad altri impianti autorizzati che ne effettueranno le operazioni di smaltimento in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e norme tecniche.

5.6.7 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) rifiuti decadenti

I rifiuti decadenti dall'attività di trattamento la Ditta sono posti in messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 e/o deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/06, in contenitori e/o fusti e/o cumuli, su superficie impermeabile in calcestruzzo.

5.7 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTI

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 128 del 02.11.2019 all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, per i cicli di recupero autorizzati finalizzati alla produzione di End of Waste la Ditta ha effettuato la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto.

5.7.1. Attività di recupero R4

La Ditta dichiara che l'attività di recupero R4 svolta è conforme a quanto previsto dall'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06, che prevede che *“i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (...)”*. In particolare, l'attività di recupero ed i prodotti ottenuti sono conformi a quanto previsto dal:

- REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Ditta è in possesso:

I. del Certificato n. 105/2018 A/1 del 04/04/2018, avente scadenza il 03/04/2021, attestante la conformità del Sistema di Gestione della Qualità in essere presso l'impianto al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, rilasciato da Ente accreditato;

II. del Certificato n. 106/2018 A/1 del 04/04/2018, avente scadenza il 03/04/2021, attestante la conformità del Sistema di Gestione della Qualità in essere presso l'impianto al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, rilasciato da Ente accreditato.

5.7.2 Attività di recupero R3

La Ditta dichiara che l'attività di recupero R3 svolta, per i rifiuti merceologicamente riconducibili a carta e cartone, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06 e, pertanto, ha valutato quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo sulla base della Delibera 67/2020 del Consiglio SNPA recante *“Linee Guida del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina END OF WASTE di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006”*. In particolare, l'attività di recupero (R3) ricade nella casistica individuata al punto 7 della *“Tabella 4.3- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”*.

Il processo di recupero nel caso specifico è quello previsto dalle norme tecniche del DM 05/02/98 con modifiche parziali di tipologia di rifiuti in ingresso e attività di recupero.

La modifica proposta rispetto a quanto previsto dal norme tecniche dei DM 05/02/98 per la tipologia di rifiuti in ingresso riguarda l'introduzione dei rifiuti di cui ai codici EER 030308, 030399, 191201, costituiti da rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

La modifica proposta rispetto a quanto previsto dal norme tecniche dei DM 05/02/98 per il ciclo di recupero riguarda lo svolgimento dell'attività di recupero è di seguito descritta.

Attività di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, eventuale compattamento, in conformità alle seguenti specifiche (R3):

- ⇒ componenti non cartacei (quali metallo, materia plastica, vetro, tessuti, legno, sabbia e materiali da costruzione e materiali sintetici) non superiore al 3% in peso;
- ⇒ materiale indesiderato scarti (quali componenti non cartacei, carta e cartone pregiudizievole per la produzione, carta e cartone la definizione della qualità, prodotti cartacei non idonei per la disinchiostrazione se applicabile), non superiore al 3% in peso;
- ⇒ materiali proibiti assenti (quali qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, bitume, polveri tossiche e simili).

La Ditta ritiene che l'attività di recupero sopra descritta sia compatibile con le caratteristiche finali delle materie prime che intende ottenere, ovvero "*materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643*". Ciò in quanto le norme UNI-EN 643:

- ⇒ non richiedono la necessità del compattamento;
- ⇒ richiedono la conformità a specifiche merceologiche ed analitiche diverse da quelle individuate nel D.M. 05/02/98 e s.m.i., in quanto i parametri significativi individuati nelle norme UNI-EN 643 sono unicamente:
 - componenti non cartacei in percentuale (è previsto un massimo compreso tra lo 0,25% ed il 3% in funzione del gruppo e dello specifico codice identificativo del prodotto);
 - totale materiale indesiderato, scarti in percentuale (è previsto un massimo compreso tra lo 0,5% ed il 3% in funzione del gruppo e dello specifico codice identificativo del prodotto);
 - l'assenza di materiali proibiti come definiti al punto 2.2 dei "termini e definizioni" della norma UNI-EN 643.

La Ditta;

- ⇒ ha fornito la procedura del sistema di gestione che dimostra il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio;
- ⇒ ha indicato che il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sarà attestato dal gestore dell'impianto ("produttore") tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto. La dichiarazione di conformità conterrà le seguenti sezioni minime:
 - ragione sociale del produttore;
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - la quantificazione del lotto di riferimento (stabilito in un quantitativo massimo pari a 250t);
 - la dichiarazione di corrispondenza alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (con identificazione per qualità come previsto al punto 4 delle norme UNI-EN 643).

Il lotto avrà:

- caratteristiche omogenee per i prodotti che lo costituiscono;
- una quantificazione massima di deposito di 250 t;
- una tempistica massima di stoccaggio pari a 12 mesi dalla costituzione del lotto (ossia della relativa certificazione), prima della cessione ad altro detentore.

5.8 ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

La movimentazione, le lavorazioni e la gestione dei rifiuti sono effettuate mediante:

- ⇒ impianto di selezione e cernita meccanica;
- ⇒ pressa;
- ⇒ impianto di granulazione costituito da premacinatore e mulino per cavi;
- ⇒ pelacavi;
- ⇒ semovente munito di polipo;
- ⇒ impianti di vagliatura rotante;

- ⇒ impianto di triturazione;
- ⇒ attrezzatura minuta.

6. DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. E CRITERI LOCALIZZATIVI

6.1 DESTINAZIONE URBANISTICA

Dal certificato rilasciato dal Comune di Comun Nuovo prot. n. 3733/EM/em del 14/05/2019 (in atti provinciali al prot. n. 30033 del 14/05/2019 emerge che l'area identificata catastalmente ai mappali n. 2596, n. 2351 e n. 2365 ha la seguente destinazione urbanistica nel vigente P.G.T.: "tessuto produttivo di completamento", soggetta alle prescrizioni urbanistiche dell'art. 29 del Piano delle Regole, del Piano di Governo del Territorio".

6.2 VINCOLI

Dal certificato rilasciato dal Comune di Comun Nuovo prot. n. 8260/EM/em del 08/11/2018 (in atti provinciali al prot. n. 70220 del 08/11/2018 ed i cui contenuti sono stati confermati con nota del 25/10/2019 prot. 7775 del medesimo Comune), emerge che l'area identificata catastalmente ai mappali n. 2596, n. 2351 e n. 2365 ricade in;

- "zona *PARZIALMENTE* compresa in fasce di rispetto del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di bonifica (R.D. 368/1904, L.R. 31/2008 artt. 78, 79, 80, R.R. di polizia idraulica n. 3/2010, DGR n. 4287/2012)". Per tale aspetto si rinvia a quanto riportato al successivo punto 6.4;
- "zona ricadente in Classe di fattibilità 3- AREE CON CONSISTENTI LIMITAZIONI dello studio geologico comunale (DGR n. 2616/2011)". Per tale aspetto si prende atto che la Ditta per l'edificazione delle opere è in possesso del Permesso a Costruire n. 18/2017 del 03/01/2018 rilasciato dal comune di Comun Nuovo (e successive varianti: PDC n. 5/2018 del 25/05/2018 e SCIA prot. 4354 del 10/06/2019) e non ha richiesto autorizzazioni edilizie ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

6.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A.

In esito alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. presentata dalla Ditta in atti provinciali al prot. 42868 del 09.07.2018 per l'iniziale istanza di varianti sostanziali all'impianto esistente, successivamente integrata, l'Ufficio provinciale competente, con nota del 29/03/2019 prot. 20766, ha attestato che "l'impianto di cui all'oggetto non è soggetto alla procedura di V.I.A."

Nella stessa nota:

- a. è prescritta l'esecuzione, entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto con le varianti previste a pieno regime, di una campagna di rilevazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti di riferimento. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, la ditta dovrà presentare un piano di risanamento acustico, redatto in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01;
- b. è prescritta la verifica dell'idoneità delle misure di contenimento delle emissioni di polveri e di emissioni diffuse mediante apposita valutazione con campionamento dell'aria ambiente all'interno dei luoghi di lavoro a corredo del Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08, da redigere entro 90 giorni dall'inizio delle attività e con impianto a pieno regime;
- c. è indicato che nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i:
 - I. dovranno esser definiti di concerto con il Comune di Comun Nuovo eventuali ulteriori interventi di compensazione e mitigazione in riferimento alla ricomprensione dell'insediamento in aree di ricarica di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS),

idrostruttura sotterranea intermedia (ISI) e idrostruttura sotterranea profonda (ISP) - zona di ricarica / scambio con ISI di cui al Programma di Tutela ed Uso delle Acque - Dgr n. 2244 del 19/03/06 e s.m.i.;

II. dovrà essere valutato quanto prospettato dalla ditta relativamente ai prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti in rapporto a quanto disposto dall'art. 184 - ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

III. con riferimento alle nuove attrezzature (trituratore e vaglio rotante) utilizzabili presso le zone T5 e T6 dovrà essere acquisita autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera;

d. è indicato che il numero di ore lavorate nonché l'orario di inizio e fine lavoro dovranno essere formalizzati nell'autorizzazione ad esercitare l'attività di trattamento (unitamente ad un sistema di adempimenti a carico della Ditta atto a verificare l'ottemperanza di dette limitazioni).

In relazione a quanto indicato:

⇒ alle lettere a), b), d) si rinvia al successivo paragrafo 10. Prescrizioni del presente allegato tecnico;

⇒ alla lettera c) punto I il Comune di Comun Nuovo con nota del 25/10/2019 prot. 7775 ha, tra l'altro, comunicato che *“Non si richiedono ulteriori interventi di compensazione e mitigazione, considerato che il nuovo insediamento sull'area è coerente con la gestione del tessuto urbano, pianificato con il Piano di Governo del Territorio e tale da non generare significativi aggravii alla ricarica degli acquiferi o alla idrostruttura sotterranea”*;

⇒ alla lettera c) punto II la Ditta, anche a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 128 del 02.11.2019 all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, ha effettuato per i cicli di recupero autorizzati finalizzati alla produzione di End of Waste la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto;

⇒ alla lettera c) punto III si rinvia all'ALLEGATO B - Emissioni in atmosfera al presente provvedimento.

Successivamente alla nota provinciale prot. 20766 del 29/03/2019 sopra richiamata, con la quale è stata completata la procedura che ha portato all'esclusione dalla V.I.A. dell'iniziale progetto di varianti sostanziali all'impianto esistente, il progetto è stato oggetto di ulteriori modifiche:

⇒ estensione del perimetro dell'impianto oggetto d'ampliamento che viene esteso, rispetto alla configurazione iniziale di progetto, fino al limite della recinzione posta sul lato ovest;

⇒ leggera revisione delle zone operative senza alterazioni dei quantitativi depositati, espressi in metri cubi e tonnellate;

⇒ modifica delle opere edili in progetto (lieve variazione delle ripartizioni interne nel locale spogliatoi/servizi) che sono state oggetto di scia edilizia in variante depositata in data 10/06/2019 prot. 4354 al Comune di Comun Nuovo.

La Ditta nella relazione integrativa datata giugno 2019 ha comunicato, argomentando, di ritenere *“che le varianti richieste con la presente relazione tecnica integrativa, rispetto a quanto previsto nel progetto sottoposto a verifica di VIA, nota provinciale prot. n. 20766 del 29/03/2019, con la quale è stato attestato che l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi non è soggetto alla procedura di V.I.A., non siano soggette ad ulteriore procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto sono da ritenersi non generatrici notevoli ripercussioni sull'ambiente.”*

La Conferenza dei Servizi in data 29/08/2019 ha ritenuto *“che dalle modifiche apportate al progetto rispetto all'istanza iniziale non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”*.

6.4 CRITERI LOCALIZZATIVI

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e dell'istruttoria finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la localizzazione dell'impianto è stata valutata in rapporto ai criteri localizzativi per la specifica tipologia impiantistica di cui alla D.G.R. 7860/2018, integrati con quelli provinciali di cui alla D.G.R. 119/2019 che non siano incompatibili con quelli di cui alla D.G.R. 7860/2018.

L'area interessata dall'attività di recupero rifiuti ricade in aree soggette ai seguenti criteri localizzativi:

I. Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque Dgr n. 2244 del 19/03/06 L.R. n. 26/2003 ed eventuali successivi aggiornamenti e nello specifico in Area di ricarica relative ad ISP e zona di ricarica/scambio con ISI (Criterio penalizzante).

In riferimento a tale criterio, il P.R.G.R. approvato con D.G.R. n.1990/2014 e s.m.i. come aggiornato con D.G.R. n.7860/2018 prevede, quale compensazione e mitigazione per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, la realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate nel territorio del Comune in cui è ubicato l'impianto da realizzarsi conformemente al manuale "tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale" e interventi volti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica e di gestione sostenibile delle acque di drenaggio dell'impianto e delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree/trincee filtranti lungo piazzali o strade etc...).

Al riguardo la Ditta ha indicato:

- ✓ gli accorgimenti/interventi volti alla riduzione di possibili rischi di inquinamento delle acque;
- ✓ le opere di mitigazione/compensazione in progetto (messa a dimora siepe lungo il lato est, recapito di parte delle acque meteoriche mediante pozzo perdente, etc.).

In relazione a tale aspetto si rinvia, inoltre, a quanto comunicato dal Comune di Comun Nuovo con la nota prot. 7775 del 25/10/2019 richiamata al precedente punto 6.3.

II. Vincolo aeroportuale di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione, approvato dall'ENAC con Dispositivo Dirigenziale n. 015/IOP/MV/del 16.09.2012 (Criterio penalizzante: Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": aeroportuale).

In riferimento a tale criterio, la Ditta, evidenziato che il Comune di Comun Nuovo è interessato in parte dalla superficie conica e in parte dalla superficie orizzontale esterna così come definite dalle Mappe di Vincolo relative all'aeroporto di Orio al Serio, prende in considerazione la situazione peggiore, corrispondente alla quota dell'inizio della superficie conica pari a 274,95 m s.l.m., giungendo a precisare che presso l'impianto non sono presenti strutture e/o attrezzature e/o depositi con elevazioni prossime ai 274,95 m s.l.m., il piazzale aziendale e le aree limitrofe hanno un'altezza di circa 171 m s.l.m., il capannone avrà un'altezza di circa 12 m e i depositi avranno un'altezza inferiore a quella del capannone.

Visto quanto sopra, la Ditta ritiene che nella configurazione in progetto l'attività non determinerà interazioni e sia, pertanto, da ritenersi compatibile e non in contrasto con le prescrizioni e/o limitazioni di cui all'art. 707 del codice di navigazione, nonché nelle mappe di vincolo relative all'aeroporto di Orio al Serio.

III. LR. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 25/10/2012 -riordino dei reticoli idrici (Criterio penalizzante).

In riferimento a tale criterio, la Ditta, ha evidenziato che;

- ✓ l'area in oggetto è adiacente a una "canaletta di scolo canaletta irrigua" del reticolo idrografico secondario e, più precisamente, al canale "Roggia Ponte Perduto di Spirano" gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- ✓ per tale canale è prevista una fascia di rispetto di 10 m nella quale ricade l'area in ampliamento adibita al parcheggio delle autovetture dei dipendenti;

- ✓ è stato acquisito il parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (in data 26/02/2018 prot. 2760) e il parere favorevole dell'ATS di Bergamo (in data 08/11/2017 prot. 0102749) alla pavimentazione in asfalto che è stata realizzata con provvedimenti comunali.

La Ditta, nel corso della Conferenza dei Servizi del 29/08/2019, ha dichiarato che *“il progetto è stato realizzato in conformità al parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Pianura Bergamasca del 26/02/2018 prot. 2760 e del parere di ATS del 8/11/2017”*.

7. CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi del 17/07/2019 si è espressa come segue:

“Parere favorevole, fatta salva l'acquisizione:

- *di quanto richiesto dal Servizio Rifiuti provinciale nonché la sua favorevole valutazione;*
- *del parere favorevole del Servizio Aree Protette, Biodiversità e Paesaggio in merito all'esame paesistico.”*

Successivamente:

⇒ la Ditta, con note datate 25/02/2020 (in atti provinciali al prot. n. 12953 del 26/02/2020) e 08/05/2020 (in atti provinciali al prot. n. 24096 del 08/05/2020) ha trasmesso la documentazione richiesta;

⇒ il Servizio Aree Protette, Biodiversità e Paesaggio con nota pervenuta in data 7/5/2020, ha espresso *“sulla base delle definizioni della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza paesistica, parere favorevole all'“Istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 datata 08/08/2018 (protocollo provinciale n. 51120 del 13/08/2018) successivamente integrata di autorizzazione unica per approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13, R12, R3, e R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Comun Nuovo, Via dell'Industria, n. 326, già autorizzato con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i.””*

8. CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

Tenuto conto che la ditta ha dichiarato che i rifiuti ricevuti e posti in messa in riserva R13 saranno avviati al recupero entro 6 mesi dal ricevimento all'impianto, l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 e dal D.L. 26 novembre 2010, n. 196 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 gennaio 2011, n. 1) e applicando la riduzione al 10% prevista per la messa in riserva R13 dalla medesima DGR 19461/2004, è pari a € 156.841,20 (Euro centocinquantesimilaottocentoquarantuno/20) ed è relativo a:

- ✓ messa in riserva R13 di 3.280 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 57.931,36;
- ✓ deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 240 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 42.388,80;
- ✓ operazioni di recupero R12/R3/R4/D13 di un quantitativo massimo di 53.100 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 56.521,04.

9. OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Sulla base della documentazione progettuale inviata e dell'istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo sulle istanze di rinnovo dell'autorizzazione e varianti sostanziali presentate dalla Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.r.l. con sede legale in Comune di

Comun Nuovo, Via dell'Industria n. 326, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

10. PRESCRIZIONI

1. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nelle D.D. n. 477 del 19/02/2008, D.D. n. 3300 del 14/11/2008, D.D. n. 2922 del 13/10/2010, D.D. n. 2177 del 04/09/2012, D.D. n. 2412 del 18/11/2014, D.D. n. 570 del 31/03/2016 e D.D. n. 1587 del 07/09/2017, salvo quanto modificato con il presente atto. In particolare l'impianto deve essere conforme a quanto riportato nelle seguenti Tavole (allegate):
 - Tav. 03 – planimetria generale con disposizione zone operative, datata Agosto 2018, aggiornamento Settembre 2019;
 - Tav. 04 – planimetria generale con individuazione rete fognaria, datata Agosto 2018, aggiornamento Settembre 2019;
2. sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta è prescritto quanto segue:
 - a. entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione dovrà essere fornita alla Provincia copia conforme all'originale del contratto stipulato per l'affitto dell'area sede dell'impianto;
 - b. entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, la Ditta dovrà trasmettere a Provincia, Comune di Comun Nuovo, A.R.P.A. e A.T.S. una Valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione. La verifica deve prevedere l'esecuzione di una serie di misure strumentali, sia a confine dell'area di proprietà/pertinenza della Ditta, sia in prossimità dei ricettori sensibili, svolte nelle condizioni acusticamente più gravose. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, dovrà essere presentato ai medesimi suddetti Enti un Piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906 del 16/11/2001;
 - c. entro 90 giorni dall'inizio delle attività e con impianto a pieno regime, la Ditta dovrà trasmettere a Provincia, Comune di Comun Nuovo, A.R.P.A. e A.T.S. gli esiti della verifica dell'idoneità delle misure di contenimento delle emissioni di polveri e diffuse mediante apposita valutazione con campionamento dell'aria ambiente all'interno dei luoghi di lavoro a corredo del Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08. Acquisite le valutazioni di A.T.S. sulla valutazione prodotta, la Provincia si riserva eventuali ulteriori prescrizioni;
3. tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento devono essere svolte in condizioni di sicurezza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e da altre pertinenti normative specifiche e, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
In particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza

della collettività;

4. le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto e le connesse limitazioni, le operazioni alle quali possono essere sottoposti e i relativi quantitativi, le caratteristiche costruttive dell'impianto e delle aree interessate dall'attività, le modalità di stoccaggio, la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti, le attività di recupero e smaltimento svolte nonché le specifiche tecniche dei prodotti che si ottengono dalle operazioni di recupero R3 e R4 svolte nell'installazione, devono essere conformi a quanto riportato al punto 5 del presente Allegato Tecnico;
5. le operazioni di smaltimento possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
6. il quantitativo annuo massimo di rifiuti in ingresso all'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R12, D13 e D15) è pari a 88.200 t/anno di rifiuti non pericolosi. Di questi, 53.100 t sono destinati alle operazioni di recupero e smaltimento (R3, R4, R12 e D13) secondo i seguenti quantitativi:
 - 5.100 t/anno pari a 17 t/giorno (10 ore/giorno per 300 giorni/anno) per l'operazione di recupero R4;
 - 12.000 t/anno pari a 40 t/giorno (10 ore/giorno per 300 giorni/anno) per l'operazione di recupero R3;
 - 36.000 t/anno pari a 120 t/giorno (10 ore/giorno per 300 giorni/anno) per le operazioni di recupero R12 e smaltimento D13.Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento R3, R4, R12 e D13 avviene nel rispetto dei seguenti limiti:
 - 36 t/giorno per le operazioni di recupero R12 relative a pretrattamento di rifiuti destinati a incenerimento/coincenerimento;
 - 18 t/giorno per le operazioni di recupero D13 relative a pretrattamento di rifiuti destinati a incenerimento/coincenerimento;
 - 5 t/giorno per le operazioni di recupero R4 relative al trattamento di rifiuti metallici in frantumatori.I transiti massimi giornalieri di mezzi in entrata e uscita dall'impianto sono pari a 48 mezzi/giorno;
7. I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti sono di seguito indicati:
 - ✓ messa in riserva R13 di 1.000 mc (pari a 456 t) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso;
 - ✓ deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 90 mc (50 t) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso;
 - ✓ messa in riserva R13 di 2.280 mc (1.042 t) di speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
 - ✓ deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di 150 mc (70 t) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
8. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs.

152/2006 preveda un Codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di "non pericolosità" del rifiuto.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal personale operante presso l'impianto adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

9. per i rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da materiali edili (EER 170107, 170504, 170604, 170802 e 170904), deve essere applicato quanto di seguito previsto.

Prima della ricezione dei rifiuti all'installazione deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

La verifica di accettabilità mediante analisi deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione:

- di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione;
- di quelle che provengono da grossi edilizi; in tal caso la verifica deve essere chiesta al produttore prima dell'inizio dei conferimenti e, successivamente, ogni 3.000 mc;
- di quelli di cui ai codici EER 170107, 170504, 170604, 170802, 170904, che provengono da interventi edilizi di piccola entità. In tal caso, nella fase di accettazione deve essere acquisita autocertificazione che accerti l'effettiva e reale esecuzione di una demolizione selettiva, con la firma congiunta dell'impresario edile/produttore del rifiuto e del direttore lavori del cantiere, che dichiarino che è stata effettuata una demolizione selettiva e che è stata verificata l'assenza di amianto e altri materiali pericolosi, con la precisazione di cosa è stato in concreto verificato. I rifiuti devono essere stoccati suddivisi per codice EER nell'apposita area di messa in riserva e tenuti distinti dai rifiuti analizzati; la verifica deve essere effettuata mediante prelievo di un campione da cumulo presso l'impianto al raggiungimento di un quantitativo massimo di 3.000 mc

per singolo codice EER. Nel caso in cui sui cumuli venga accertata la non conformità, i rifiuti devono essere inviati ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero.

Per i rifiuti di cui ai codici EER 170107, 170508, 170604, 170802, 170904 deve essere sempre ricercato anche il parametro Amianto.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal personale operante presso l'impianto adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le operazioni di selezione e cernita (D13, R12) dei rifiuti di materiali edili possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;

10. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;
11. i rifiuti in ingresso all'impianto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti possono essere sottoposti ad operazioni di recupero/smaltimento non definitive (R13/R12/D15/D13) solo nel caso in cui detto passaggio sia necessario per motivi tecnico/commerciali per poter accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. La possibilità di ricevere i rifiuti in parola è subordinata alla preventiva stipula di specifico contratto/accordo con l'impianto di destinazione finale, che dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo;
12. la Ditta deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra, deve essere predisposta un'adeguata procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio distinte e separate).
13. i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso l'impianto o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
14. i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
15. le operazioni di trattamento autorizzate sui rifiuti ricevuti aventi Codice EER "specchio" possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;
16. il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'insediamento;
17. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato

dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

18. le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione dei rifiuti. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. La sigla di identificazione deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico in assenza di sigla di identificazione dei contenitori di rifiuti;
19. le aree interessate dallo scarico, dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono:
 - avere superfici adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti e per lo svolgimento delle operazioni da effettuare;
 - essere di norma opportunamente protette dall'azione degli agenti atmosferici e dalle acque meteoriche esterne mediante apposito sistema di canalizzazione. Qualora i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti
 - essere impermeabilizzate con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi/percolamenti in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Anche le aree di transito e deposito materiali (non rifiuti) non a rischio di perdite devono, in ogni caso, essere pavimentate;
 - essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche;
 - possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi;
 - essere dotate di adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
20. le superfici pavimentate/scolanti e in generale i manufatti e presidi a tutela del suolo (pozzetti, manufatti di sedimentazione e di disoleazione, canalizzazioni, vasche e tutta la rete di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici) di tutte le sezioni dell'impianto devono essere mantenuti puliti, al fine di limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, e, almeno semestralmente, devono essere sottoposti a verifica, controllo ed eventuale manutenzione al fine di mantenerne ed eventualmente ripristinarne l'integrità, l'impermeabilità e la tenuta; i piazzali e le aree di transito devono essere sottoposte a pulizia periodica a secco;
21. per fare fronte a sversamenti accidentali devono essere presenti presso l'impianto materiali assorbenti collocati in apposita area: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i rifiuti derivati dalle operazioni svolte devono essere smaltiti correttamente;

22. le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;
23. le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
24. la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) ed il deposito temporaneo dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da:
 - mantenere idonei spazi per la movimentazione;
 - garantire la stabilità dei cumuli/stoccaggi;
 - rispettare i limiti di altezza dei cumuli di progetto;
25. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto. Ciò anche al fine di evitare incidenti dovuti alle possibili reazioni di sostanze tra loro incompatibili (suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore) e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali. Non possono essere effettuate miscele se non quelle espressamente previste dalla legge e preventivamente autorizzate. In caso di stoccaggio in cumuli deve essere evitata la commistione tra cumuli diversi;
26. I rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 200202:
 - ⇒ dovranno essere depositati in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti:
 - aventi concentrazione non superiore ai limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - aventi concentrazione non superiore ai limiti di colonna B della predetta Tabella;
 - aventi concentrazioni superiori ai limiti di colonna B della predetta Tabella.

Ai fini dell'utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, aree verdi e recuperi ambientali devono, comunque, rispettare i limiti della Tabella 1 (colonne A o B) in funzione della destinazione d'uso del sito a cui sono destinati e devono essere accompagnati dal test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. al fine di valutarne il possibile recupero.

Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione;
27. sui rifiuti sottoposti alla sola operazione di stoccaggio (R13/D15) è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o Codici EER diversi;
28. i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
29. i recipienti, fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati requisiti di resistenza anche meccanica in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

30. i recipienti fissi o mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazione di movimentazione;
31. i contenitori dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire l'accertamento di eventuali perdite e il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
32. i rifiuti devono essere protetti dall'azione del vento e dall'azione delle acque meteoriche ove possibile mediante copertura e apposito sistema di canalizzazione. In ogni caso deve essere garantita l'assenza di diffusione di polveri o altre emissioni diffuse e il convogliamento delle acque di percolamento in pozzetti/vasche di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
33. i rifiuti polverulenti devono essere depositati in contenitori/cassoni e devono essere protetti dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
34. la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare la dispersione di rifiuti e materiali vari, il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri o altre emissioni diffuse. A tal fine i contenitori di rifiuti in deposito in attesa di trattamento devono essere mantenuti chiusi. Inoltre:
 - a) i rifiuti in ingresso/uscita e i materiali recuperati in uscita dall'impianto dovranno essere trasportati in modo da evitarne la dispersione lungo il tragitto (trasporto in contenitori chiusi, container/cassonetti con coperchio o telo di chiusura, big-bags e simili)
 - b) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione o di presidi atti allo scopo;
 - c) le vie di transito devono essere mantenute pulite provvedendo allo spazzamento periodico e umidificazione per evitare la dispersione di polveri; inoltre, quando richiesto da particolari condizioni atmosferiche, le aree di transito e i piazzali devono essere umidificati per evitare la dispersione di polveri;
35. le aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti/materiali infiammabili devono essere adeguatamente separate;
36. i rifiuti/materiali infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
37. per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
38. la conduzione e la gestione dei serbatoi devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene dal momento in cui venga approvato, e, se del caso, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10;

39. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti possono avvenire esclusivamente in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento. I sistemi a tal fine adottati devono acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;
40. le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
41. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
42. deve essere garantita un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti; la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
43. deve essere rispettato l'orario di inizio e fine lavoro nonché il numero di ore lavorate che devono essere riportate sul "registro delle ore di trattamento", da compilare quotidianamente da parte del capoturno, sul quale saranno riportate distintamente le ore giornaliere dedicate alle diverse operazioni svolte (R3/R4/R12/D13). Il suddetto registro sarà tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Il registro: se informatico deve essere stampato mensilmente; se cartaceo deve essere dotato di pagine inamovibili con numerazione progressiva;
44. l'attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento e l'attività di trattamento dei rifiuti metallici in frantumatori deve essere annotata su specifico registro delle operazioni di pretrattamento/trattamento. A tal fine potrà essere utilizzato anche il registro previsto al precedente punto;
45. le sostanze e gli oggetti ottenuti dall'operazione di recupero (R3/R4) autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto 5.7.
In particolare, devono essere conformi:
⇒ alla norma UNI EN 643, in relazione alla carta e cartone;
⇒ al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, in relazione ai rottami di ferro, acciaio e alluminio (incluse le leghe di alluminio);
⇒ al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, in relazione ai rottami di rame (incluse le leghe di rame).
Inoltre:
– devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
– possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
– il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;
46. restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
– derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13;

- derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto precedente;
 - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
 - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
47. come previsto dall’art. 14-bis del D.L. 03/09/2019, n. 101, modificato dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti all’articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai predetti decreti ove pertinenti con le attività svolte. La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione delle pertinenti attività oggetto di autorizzazione;
48. devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
49. l’esercizio dell’attività di recupero R4 tesa ad ottenere materiali *end of waste* di cui al Reg. Ue. N. 333/2011 e Reg. Ue. N. 715/2013 è subordinata all’adozione di un sistema di gestione della qualità, certificato da Ente accreditato, conforme ai requisiti dei predetti Regolamenti;
50. la ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dal Reg. Ue. N. 333/2011 e dal Reg. Ue. N. 715/ed applicare un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell’attività ai suddetti criteri, deve assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tali Regolamenti;
51. i rottami i rottami metallici di cui al Reg. Ue. N. 333/2011 e al Reg. Ue. N. 715/derivanti dalle operazioni di recupero R4 mantengono la qualifica di rifiuti sino al rilascio del relativo certificato di conformità al/i predetto/i Regolamentoo/i;
52. le materie prime, le sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero e i rifiuti in attesa di Certificazione ai sensi del Reg. Ue. N. 333/2011 e del Reg. Ue. N. 715/2013 devono essere depositati fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;
53. i materiali recuperati ai sensi dei Reg. Ue. N. 333/2011 e del Reg. Ue. N. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;

54. al fine del rispetto del divieto di cui al punto 2.3 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011 e dell'Allegato I del Reg. Ue. N. 715/2013, i rifiuti aventi Codici EER 100210, 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; i rifiuti aventi Codice EER 150104 e 150106 sono accettabili in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
al fine del rispetto dei requisiti di cui al punto 1.4 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011 e dell'Allegato I del Reg. Ue. N. 715/2013, sono sottoponibili a recupero R4 solo i rifiuti che si presentano già in ingresso all'impianto esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento;
55. l'insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza. Della loro presenza e funzionalità deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione ed in ogni caso contestualmente alla comunicazione di fine lavori che la Ditta deve presentare, fatti salvi i necessari adempimenti richiesti dalle norme in materia di videosorveglianza in ambiente di lavoro L. 300/1970;
56. deve essere presente un'area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati anche i servizi igienici per il personale;
57. deve essere presente un'area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Salvo diversa espressa autorizzazione della Provincia, il quantitativo di rifiuti presente nell'area è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio (R13) nell'impianto;
58. l'impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
59. l'impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero aree destinate al trattamento dei rifiuti adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotate di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
60. l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera di protezione ambientale; deve essere garantita la costante cura e manutenzione nel tempo della recinzione, della barriera di protezione ambientale e di tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale, assicurando l'attecchimento e l'irrigazione della barriera vegetale, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche per altre cause;
61. deve essere presente un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa

di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo e dell'accettazione in impianto;

62. le operazioni di lavaggio di automezzi, autocisterne e container possono essere effettuate esclusivamente in apposita sezione attrezzata; le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale ovvero inviate ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento. Il sistema a tal fine adottato deve acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;
63. devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs. n. 81/2008 e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti o dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte);
64. l'impianto deve essere dotato di impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
65. l'impianto deve essere dotato di:
 - impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
 - impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ...), realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici;
 - riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
 - allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile ...);
66. i macchinari, i mezzi d'opera e le attrezzature utilizzati presso l'impianto devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dal costruttore, per garantirne l'efficienza, mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni di gas di scarico entro i limiti previsti dalle norme vigenti e/o indicati dal costruttore;
67. deve essere assicurata la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia al trattamento dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle scadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge. A tal fine gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
68. devono essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita;
69. i rifiuti decadenti dall'attività gestiti con le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono indicati al precedente paragrafo 5.6.2 Gli altri rifiuti decadenti dalle

operazioni di trattamento devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 per l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme tecniche previste dal d.d.g. regionale 7 gennaio 1998, n. 36;

70. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
71. i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto. In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
72. è fatto obbligo alla Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
73. devono essere rispettati, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, i contenuti della D.D. n. 477 del 19/02/2008, D.D. n. 3300 del 14/11/2008, D.D. n. 2922 del 13/10/2010, D.D. n. 2177 del 04/09/2012, D.D. n. 2412 del 18/11/2014, D.D. n. 570 del 31/03/2016 e D.D. n. 1587 del 07/09/2017;
74. in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano sull'ambiente, nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, la Ditta deve informare tempestivamente la Provincia di Bergamo, il Comune di Comun Nuovo, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. di Bergamo e il Gestore della fognatura e A.T.O. (questi ultimi due in caso di incidenti o eventi imprevisti che influiscano sullo scarico in fognatura) e adottare immediatamente tutte le attività previste dal Piano di emergenza e le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i medesimi soggetti. Deve anche indicare le cause e le eventuali anomalie/difformità rilevate e quanto attuato per evitare che si ripetano;
75. fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, la Ditta deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento). Devono essere garantiti l'adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori in base al rischio rilevato e la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente e sull'uomo;

76. il personale di ogni livello nell'impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81 del 2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell'art. 36 comma 9 del d.lgs. 81 del 2008.
77. deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28.09.2009 "determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
78. i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto;
79. la ditta deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95);
80. la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione della strumentazione utilizzata:
 - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
 - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
 - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
 - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - modalità di svolgimento dei controlli;
 - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
 - modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
81. le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
 - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
 - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;

- indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ;
82. le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
 83. la ditta deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
 84. l'esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto deve essere riportata nella casella "annotazioni" del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell'operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso);
 85. i rifiuti identificati con i Codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati solo qualora provenienti:
 - a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con Codici EER rientranti nelle altre classi; in tal caso deve essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione), la tracciabilità dei relativi flussi.
 La ditta non può ritirare rifiuti da privati cittadini.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI EFFETTUATA NON IN DEROGA AL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 187 DEL D.LGS 152/2006 (IN ADEGUAMENTO ALLA D.D.S. N. 1795 DEL 4.03.2014)

86. la Ditta non è autorizzata ad operare miscele in deroga all'art. 187, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
87. i rifiuti che possono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione (R12), con le relative limitazioni, sono indicati nell'ALLEGATO A1 Miscelazioni;
88. il rifiuto di cui al Codice EER 200307 può essere inserito nelle miscele solamente se di medesima tipologia merceologica degli altri componenti della miscela;
89. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di

sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;

90. le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
91. è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possano incendiarsi a contatto con l'aria;
92. la miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (Codice EER) e le quantità originarie dei rifiuti, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
93. sul registro di miscelazione deve essere indicato il Codice EER attribuito alla miscela risultante;
94. deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione. E' consentito l'utilizzo di un codice alfanumerico assegnato in modo univoco per l'identificazione del produttore del rifiuto. L'elenco dei codici alfanumerici assegnati ai produttori dovrà essere a disposizione degli enti di controllo;
95. sul formulario, nello spazio "note", deve essere riportato "*scheda di miscelazione allegata*";
96. la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
97. non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso Codice EER, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero potranno essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale;
98. ogni miscela ottenuta è registrata sul registro di miscelazione riportando la codifica del contenitore o area di stoccaggio in cui è collocata;
99. il codice di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
100. le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, alla

parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

101. in relazione alle operazioni di miscelazione, la ditta dovrà verificare che l'impianto di destinazione della miscela sia autorizzato al ricevimento di tutti codici CER oggetto della miscela;
102. le prove di miscelazione dovranno essere condotte in condizioni di sicurezza in un locale/area appositamente attrezzato/a;

PIANI

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

PIANO DI EMERGENZA

Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132 allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -p.ch. Eleonora Gherardi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 10222DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE - Dr.ssa Immacolata Gravallesse -	

ALLEGATO A1 – Miscelazioni

Miscelazioni di Rifiuti (R12) destinate al Recupero di Materia (RM)

Miscelazioni	Codici C.E.R. che originano la Miscela	Descrizione	Destino della Miscela
RM 1	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Impianti che effettuano l'operazione di recupero R3 per la produzione di materie prime secondarie (MPS) e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate
	070213	rifiuti plastici	
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici	
	160119	plastica	
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente a rifiuti solidi in plastica)	
	160306	rifiuti organici costituiti da sfridi e scarti di materie plastiche e fibre sintetiche, diversi da quelli di cui alla voce 160215	
	170203	plastica	
	191204	plastica e gomma (limitatamente a rifiuti solidi in plastica)	
	200139	plastica	
	200307	rifiuti ingombranti (in plastica)	
RM 2	030101	scarti di corteccia e sughero	Impianti di recupero che effettuano l'operazione di recupero R3 per la produzione di legno nelle forme usualmente commercializzate
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
	030199	limitatamente ai rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili	
	170201	legno	
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	
	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
	200307	rifiuti ingombranti (in legno)	
RM 3	040209	rifiuti da materiali compositi (limitatamente a elastomeri e plastomeri)	Impianti di recupero che effettuano l'operazione di recupero R3 per la produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'industria tessile
	040221	rifiuti da fibre tessili grezze	
	040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	
	191208	prodotti tessili	
	200110	abbigliamento	
	200111	prodotti tessili	
RM 4	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	Impianti di recupero che effettuano l'operazione di recupero R5 per la produzione di vetro nelle forme usualmente commercializzate
	160120	vetro	
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente a rifiuti solidi in vetro)	
	170202	vetro	
	191205	vetro	
	200102	vetro	

RM 5	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Impianti di recupero che effettuano l'operazione di recupero R5
	200202	terra e roccia	

RM 6	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309 e 101310	Impianti di recupero che effettuano l'operazione di recupero R5 per la produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia
	170101	cemento	
	170102	mattoni	
	170103	mattonelle e ceramiche	
	170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
	191212	limitatamente ai rifiuti inerti	

PROVINCIA DI BERGAMO

**Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R4, R12) E SMALTIMENTO (D15, D13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI COMUN NUOVO VIA DELL'INDUSTRIA N. 326. TITOLARE LA DITTA CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COMUN NUOVO, VIA DELL'INDUSTRIA N. 326.

SCHEMA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE:	Centro Recupero Ecologico S.r.l.
SEDE LEGALE:	Via dell'Industria, n. 326 – Comun Nuovo
INSEDIAMENTO:	Via dell'Industria, n. 326 – Comun Nuovo
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA RINNOVO:	07/08/2017 (in atti provinciali al prot. n. 49013 del 11/08/2017)
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI VARIANTE	08/08/2018 (protocollo provinciale n. 51120 del 13/08/2018)
DATA ULTIMA INTEGRAZIONE:	19/05/2020 (in atti provinciali al prot. n. 26004 del 19/05/2020)

1 *PREMESSA*

Con D.D. n. 477 del 19/02/2008, assunta in data 11/02/2008 con scadenza il 11/02/2018, è stato rilasciato il provvedimento: *“Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, alla realizzazione di un impianto in Comune di Comun Nuovo, Lottizzazione Cipriana Lotto, n. 2 ed autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero R13, R3, R4, R5, R12 ed R14 di rifiuti speciali non pericolosi. Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.n.c. di Sala Fabio & C. con sede legale in Comune di San Paolo d'Argon, Via Cacciatori delle Alpi n. 16/B”*.

Con D.D. n. 570 del 31/03/2016 è stato rilasciato il provvedimento: *“Voltura alla Ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO SRL con sede legale Via delle Industrie, n. 326 a COMUN NUOVO della D.D. n. 477 del 19/02/2008 (...)”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1587 del 07/09/2017, è stato rilasciato il provvedimento: *“APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI COMUN NUOVO VIA DELL'INDUSTRIA N. 326 DI CUI AL PROVVEDIMENTO RILASCIATO CON D.D. N. 477 DEL 19/02/2008 E S.M.I. DOVE SONO SVOLTE OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI (R13, R12, R3, R4, D13 E D15) (...)”*. Con il medesimo provvedimento è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

2 Istanze Presentate

Con istanza datata 07/08/2017 (protocollo provinciale n. 49013 del 11/08/2017), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il rinnovo:

- dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 477 del 19/02/2008 e s.m.i.;
- dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con D.D. n. 2412 del 18/11/2014;
- dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 1587 del 07/09/2017.

Con istanza datata 08/08/2018 (protocollo provinciale n. 51120 del 13/08/2018), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto, nonché l'autorizzazione:

- alla gestione per l'esercizio di operazioni di recupero R13, R12, R3, R4 e smaltimento D15 e D13 di rifiuti non pericolosi;
- alle emissioni in atmosfera (parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi);
- allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti ai sensi del RR n. 04/2006 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

3 Descrizione delle Operazioni e dell'Impianto

Presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- ✓ D15: deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e destinate alle operazioni di pretrattamento svolte presso l'insediamento o ad altri impianti di smaltimento;
- ✓ D13: operazioni preliminari allo smaltimento consistenti nelle attività di selezione e cernita manuali e meccaniche, vagliatura;
- ✓ R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi e destinate alle operazioni di recupero svolte presso l'insediamento o ad altri impianti di recupero;
- ✓ R12: operazioni preliminari al recupero e consistenti nelle attività di miscelazione secondo schemi di miscelazione definiti e nella selezione e cernita manuali e meccaniche e vagliatura;
- ✓ R3: riciclo/recupero dei rifiuti consistenti nelle attività di selezione e cernita manuali e meccaniche, adeguamento volumetrico per l'ottenimento di materia prima secondaria di carta e cartone;
- ✓ R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici consistenti nell'attività di:
 - selezione/cernita manuale e/o meccanica ed eventuale adeguamento volumetrico per i rifiuti identificati come metalli e composti metallici;
 - macinazione e/o pelacavi per i rifiuti con codice CER 170411;
- ✓ R13 messa in riserva, D15 deposito preliminare e deposito temporaneo di rifiuti speciali derivanti dai trattamenti svolti nell'insediamento.

Le fasi operative del ciclo lavorativo sono di seguito sinteticamente riportate:

- ✓ arrivo dei rifiuti su automezzi e loro pesatura;
- ✓ accesso degli automezzi nelle zone di selezione e cernita. Scarico dei rifiuti contenuti nei cassoni (emissione diffusa ED1);
- ✓ eventuale stoccaggio dei cassoni carichi di rifiuti in attesa che questi vengano scaricati;
- ✓ selezione e cernita manuale o meccanica mediante ragni meccanici finalizzata alla separazione di materiali/rifiuti da recuperare da rifiuti da avviare allo (emissione diffusa ED2);
- ✓ selezione dei rifiuti mediante utilizzo di un nastro e vagli rotanti dotati di nebulizzatori

(emissione diffusa ED3). Eventuali polveri generate da tale fase vengono abbattute mediante l'utilizzo dei sopra citati nebulizzatori ad acqua installati in corrispondenza dei vagli rotanti. Qualora presenti, la composizione e la granulometria delle polveri generate è in stretta relazione con la caratteristica merceologica del materiale che viene vagliato, il quale può essere di varia natura (plastico, ligneo, metallico);

- ✓ riduzione volumetria e imballaggio delle frazioni da avviare al recupero mediante l'utilizzo di una pressa (macchinario con operazioni che non generano emissioni pulverulente);
- ✓ operazioni di triturazione e/o vagliatura, mediante l'impiego di un trituratore mobile presidiato da un sistema di nebulizzazione (emissione diffusa ED4) e di un vaglio mobile presidiato da un sistema di nebulizzazione (emissione diffusa ED5);
- ✓ lavorazioni meccaniche di riduzione volumetrica di vari materiali/rifiuti mediante impianto di macinazione costituito da:
 - pelacavi: macchinario deputato a separare il cavo di rame dal suo involucro in PVC;
 - premacinatore TG850 macchinario che consente una prima riduzione volumetrica mediante frantumazione dei materiali attraverso lame;
 - granulatore con 3 lame rotanti e due controlame fisse (mulino G400/30)
 - separatore a zig zag per una prima separazione del rame rigido;
 - mulino a celle per la raffinazione del materiale;
 - separatore vibrante a secco;
 - filtro a maniche per abbattimento delle polveri.

Il trasporto dei materiali in lavorazione è di tipo pneumatico, attivato mediante tre ventilatori i quali, unitamente al ventilatore che aspira le polveri dalle camere di separazione, pulizia e vibrazione dei macchinari presidiati, convogliano le polveri al filtro a maniche e successivamente a un unico punto di emissione (E1) situato sul lato nord dell'insediamento.

La descrizione dettagliata dell'impianto e delle operazioni è riportata nella Scheda tecnica ALLEGATO A - Rifiuti.

4 **QUANTITATIVO DELLE MATERIE PRIME**

ATTIVITA'	MATERIA PRIMA	QUANTITA' (t/anno)
Trattamento rifiuti non pericolosi	Rifiuti individuati con i codici EER indicati nella tabella riportata al paragrafo 5.6.2 dell'ALLEGATO A Rifiuti	88.200 (di cui 1.500 destinati al trattamento cavi)

I prodotti in uscita dalle lavorazioni sono conformi ai seguenti regolamenti:

- REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- norma UNI EN 643, in relazione alla carta e cartone.

5 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA'

L'attività di trattamento dei rifiuti svolta presso l'impianto dà origine alla seguente emissione convogliata.

E1	Provenienza: recupero materiali non ferrosi	
Apparecchiatura interessata dal ciclo tecnologico	pelacavi premacinatore separatore a zig zag mulino a celle separatore filtro a maniche	
Portata di progetto dell'aeriforme	7.000 Nm ³ /h	
Durata delle emissione	9 h/turno	
Frequenza	Continua	
Temperatura emissione	< 30 C°	
Inquinanti e concentrazione in emissione	Polveri < 10 mg/Nm ³	
Altezza geometrica dell'emissione dal piano campagna	12 mt	
Caratteristiche del camino	Diametro (m) 0,50 Sezione (mq) 0,2 Acciaio	
Tipo di impianto di abbattimento	Depolveratore a secco a mezzo filtrante – maniche filtranti in poliestere 400 g/mq; Diametro della cartuccia (m) 0.20; Altezza della cartuccia (m) 3.00; Numero delle cartucce 36 Superficie filtrante totale (mq) 68; Velocità di filtrazione (m/min) 1,7; Metodo di pulizia delle maniche: vibrazione	
Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Conforme alla DGR 3552/2012 scheda D.MF.01 “Filtro a tessuto”	

L'attività dà origine ad emissioni diffuse identificate come segue:

Punti di emissione	Provenienza	Modalità di contenimento dell'emissione
ED1	viabilità degli automezzi e scarico dei rifiuti nei cassoni	Costante pulizia delle aree pavimentate Velocità contenuta degli automezzi
ED2	selezione e cernita manuale o meccanica	Costante pulizia delle aree pavimentate Velocità contenuta degli automezzi
ED3	selezione dei rifiuti mediante utilizzo di un nastro e vagli rotanti	Ugelli nebulizzatori sui vagli
ED4	tritatore mobile	Ugelli nebulizzatori
ED5	vaglio mobile	Ugelli nebulizzatori

6 **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A. REGIONALE**

Si rimanda a quanto riportato al punto 6.3 dell'ALLEGATO A Rifiuti.

7 **CONFERENZA DI SERVIZI**

Si rimanda a quanto riportato al punto 7 dell'ALLEGATO A Rifiuti.

8 **OSSERVAZIONI**

L'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni di seguito riportate.

9 **PRESCRIZIONI**

9.1.1 L'impianto dovrà essere realizzato ed esercito nel rispetto della presente Scheda Tecnica. E' inoltre prescritto il rispetto dei limiti di emissione di cui al successivo punto 9.1.3 (valori limite di emissione).

Deve essere garantito il necessario approvvigionamento di acqua per il funzionamento dell'impianto di nebulizzazione.

In relazione all'attività svolta la Ditta, entro 90 giorni dall'inizio delle attività e con impianto a pieno regime dovrà trasmettere gli esiti della verifica dell'idoneità delle misure di contenimento delle emissioni di polveri e di emissioni diffuse mediante apposita valutazione con campionamento dell'aria ambiente all'interno dei luoghi di lavoro a corredo del Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08. L'esito di tale verifica dovrà essere inviato a Provincia di Bergamo, Comune di Comun Nuovo, A.R.P.A. e A.T.S.; acquisite le valutazioni di A.T.S. sulla valutazione prodotta, la Provincia si riserva eventuali ulteriori prescrizioni.

9.1.2 Tutte le materie prime/rifiuti utilizzati devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalla normativa vigente.

9.1.3 **Valori limite di emissione** (relativamente alle sostanze che vengono effettivamente utilizzate nel ciclo tecnologico). La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite per le emissioni in atmosfera riportati nella seguente tabella:

E1	Provenienza: impianto trattamento cavi	
	Inquinanti	Limite¹
	Polveri totali	10 mg/Nm ³
	Rame	5 mg/Nm ³
	Alluminio	5 mg/Nm ³
	Piombo	5 mg/Nm ³
	C.O.V.	20 mg/Nm ³

¹Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed espresse in mg/Nm³S (secco – detratto il tenore di vapore acqueo). Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione, riferito a condizioni normali (espresso in mg/Nm³), nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto.

Nel caso in cui non fossero rilevati Pb e COV a seguito della prima analisi la ditta potrà chiedere di essere esonerata dall'effettuare tali indagini nei successivi controlli.

9.2 **Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento**

- 9.2.1 I sistemi di abbattimento installati dovranno essere conformi alle specifiche schede tecniche dell'allegato alla D.G.R. 30 maggio 2012 n. IX/3552 – caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento di impianti soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- 9.2.2 Il mancato rispetto di quanto stabilito al precedente paragrafo 7.1.3 – Valori limite di emissione comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni. In particolare il sistema dovrà essere, salvo quanto diversamente disposto dal presente atto:
1. progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo;
 2. individuato nell'ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 maggio 2012 – n°. IX/3552 rispettando i requisiti impiantistici specificati.
- 9.2.3 Qualora il sistema di abbattimento sia costituito da più impianti in serie, ogni impianto (escluso l'ultimo) non dovrà essere obbligatoriamente rispondente alle caratteristiche specifiche.
- 9.2.4 E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nella Delib.G.R. 20 dicembre 2012 - n. X/1118 relativamente all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici civili.

9.3 **Prescrizioni relative al contenimento delle emissioni diffuse**

Valgono le seguenti prescrizioni in merito al contenimento delle emissioni diffuse di polveri:

Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistici incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi d'ugelli nebulizzatori, e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente

Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori)

chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.

In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

Nel caso in cui sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 10 mg/Nm³.

Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione), prevedendo, se necessario, un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall'insediamento

Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:

- Stoccaggio in silos;
- Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- Manti erbosi;
- Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;

Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale. Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

Qualora l'impianto produttivo sia dotato di un sistema di aspirazione localizzata, i valori limite all'emissione cui fare riferimento e l'eventuale sistema di abbattimento sono i seguenti:

Tipologia dell'inquinante

Fasi di provenienza

Materiale particellare

movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
selezione, cernita manuali e meccaniche;
vagliatura;
miscelazioni;
riduzione volumetrica;
accumulo del rifiuto/prodotto finito

Tipologia impianto di abbattimento * D.MF.01; D.MF.02; D.MF.03; D.MM.01;
D.MM.02; AU.SV.01; DC.PE.01

Limiti **10 mg/Nm³**

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto.

*Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono individuati nell'ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 maggio 2012 – n°. IX/3552. Tale allegato, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

9.4 **Prescrizioni generali**

9.4.1 L'Esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Devono essere il più possibile contenute emissioni diffuse e fuggitive, mantenendo in condizioni di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni e con l'utilizzo di buone pratiche di gestione.

Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272 c. 5 del D.Lgs. 152/06.

Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- ✓ Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
- ✓ Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei **malfunzionamenti** deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

9.5 **Criteri di manutenzione**

9.5.1 Le operazioni di **manutenzione ordinaria e straordinaria** devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- ✓ manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- ✓ manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- ✓ controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- ✓ la data di effettuazione dell'intervento;
- ✓ il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- ✓ la descrizione sintetica dell'intervento;
- ✓ l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

9.6 **Messa in esercizio ed a regime**

9.6.1 L' esercente, almeno **15 giorni prima** di dare inizio alla **messa in esercizio** degli impianti, deve darne **comunicazione** alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.

Il termine massimo per la **messa a regime** degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in **90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio** degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l' esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Bergamo non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L' esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.

9.7 **Modalità e controllo delle emissioni (in presenza di emissioni convogliate)**

9.7.1 **Dalla data di messa a regime** decorre il termine di **20 giorni** nel corso dei quali l' esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di **campionamento** volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- ✓ essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- ✓ essere **presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime** degli impianti, alla Provincia

- di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio;
- ✓ essere accompagnato da una **relazione finale** che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- ✓ Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni della Provincia di Bergamo).
- ✓ L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio alla Provincia di Bergamo al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- ✓ I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- ✓ Nella eventualità sia necessaria l'installazione ovvero l'adeguamento di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovrà essere fornita comunicazione alla Provincia ed all'ARPA –Dipartimento di Bergamo. Dovranno altresì essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
- ✓ L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- ✓ Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

9.8 **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dall'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Più in dettaglio l'ordine di priorità da tenere presente nella scelta del metodo è il seguente:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)


In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "*Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*". Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la relazione di

equivalenza.

Si ricorda in ogni caso che:

- ✓ l'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- ✓ i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- ✓ il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- ✓ i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Eleonora Gherardi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE - Dr.ssa Immacolata Gravallese -	



- LEGENDA**
- Piano di livello: PIANO di PIANO di PIANO
 - CDA come da nota CDA n. 15/2017-2017/173
 - Area oggetto di autorizzazione al sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06
 - Puntino indicativo punti di controllo acque

- TUBERIE ACQUA METEORICHE PERIZIA PROTETTORE IN P.V. L. 40/08
 - TUBERIE ACQUA PULITA BOMBE D'ACQUA
 - RETE FIDUCIARIA CONDIZIONE CON VASCHE IN TENDA
 - TUBERIE ACQUA METEORICHE CON TENDONE
 - ACQUA METEORICHE NON ASSOGGETTATE DAL D.LGS. 40/08
- SPINONE FINESTRE
 - CANTIERE A CANTIERE VOLONTARIO
 - PRODOTTO EMPERLINO
 - AUTOREGOLANTE E CANTIERE
 - SCELTA
 - CANTIERE CON GARA
 - PRODOTTO DI FABBRICAZIONE PRIMA CODICE PRIMA
 - Distributore di sistema pneumatico
 - V.P. VASCHE CON VASCHE PRIMA PRIMA
 - E.P. - REGOLAZIONE ESISTENTE
 - VASA DELABRIZIO
 - E.P. - REGOLAZIONE CON TROTTA E CONDIZIONE
 - P.P. PIANO PERMANENTE
 - Puntino indicativo punti di controllo acque

		<small>ASSIECO S.p.A. - Strada 10 - 24044 Capoforte (BG) Tel. 035/240441 - Fax 035/240442 www.assieco.it</small>	
Studio Tecnico Arch. Dario Poetini Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS)		PROVINCIA DI BERGAMO	
COMUNE DI COMUN NUOVO	PIANI GENERALI CON INDICAZIONE DEI PIANI	SCALA 1/200	DATA AGOSTO 2018 16/08/2018
TAV. 04	PROGETTO	L. COMMITENTE Documento: Progetto	
OGGETTO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTE SCIENTIFICALI (SENZA DEL. ART. 209 DEL D.LGS. N. 152 DEL 03/06/03 E S.M.)		I. 110/2018 Documento: Progetto	
COMMITENTE CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. Sede legale ed insediamento produttivo Via dell'Industria, 326 - 24040 COMUN NUOVO (BG)			